



Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

Parte Generale

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data
4 dicembre 2025

Sommario

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001.....	4
PARTE GENERALE.....	4
I. DEFINIZIONI.....	4
II. PREMESSA	6
1.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.....	6
1.2 Finalità e ratio del Decreto.....	7
1.3 Le fattispecie di reato contemplate dal Decreto	7
1.4 I presupposti della responsabilità dell'ente.....	8
1.5 Reati commessi all'estero	9
1.6 Le sanzioni previste	9
1.7 L'esimente della responsabilità.....	9
1.8 Le linee guida di riferimento	10
III. LA SOCIETÀ E IL SUO SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	11
2.1 La Società.....	11
2.2 Struttura organizzativa e modello di governance	11
2.3 Il sistema di controllo interno.....	11
IV. ADOZIONE DEL MODELLO.....	13
3.1 Finalità del Modello	13
3.2 Codice Etico.....	13
3.3 Realizzazione del Modello	13
3.4 Modifiche e aggiornamento del Modello	14
3.5 Reati rilevanti per la Società.....	14
3.6 Destinatari del Modello	15
3.7 Analisi delle attività a rischio reato.....	15
3.8 Il sistema di controllo interno.....	16
V. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	18
4.1 Nomina, composizione e requisiti	18
4.2 Durata, revoca, decadenza e sostituzione.....	18
4.3 Funzioni e poteri	19

4.4 Flussi informativi verso l’OdV	19
4.5 Whistleblowing	20
4.6 Reporting dell’OdV	21
VI. RAPPORTI CON TERZI	22
5.1 Principi generali	22
5.2 Rapporti con fornitori, consulenti e partner commerciali.....	22
5.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione	22
5.4 Rapporti con le società del Gruppo	23
VII. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	24
6.1 Premessa	24
6.3 Tipologie di violazioni	24
6.4 Sanzioni disciplinari	24
6.5 Procedura di accertamento delle violazioni	25
VIII. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	26
7.1 Diffusione del Modello	26
7.2 Formazione del personale	26
7.3 Comunicazione ai collaboratori e fornitori.....	26
7.4 Monitoraggio dell’efficacia della formazione	26

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

I. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Modello, si intendono per:

- **Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Società o Alma:** Alma Farmacie Group S.p.A., con sede legale in via Sebeto n. 4. Milano, società capogruppo.
- **Gruppo:** l'insieme delle società controllate e partecipate da Pharma Green Holding S.p.A., tra cui Alma Farmacie Group S.p.A. e le società veicolo proprietarie e gestori di farmacie.
- **Modello:** il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del Decreto.
- **Codice Etico:** il documento che definisce i principi etici e i valori ai quali la Società e il Gruppo si ispirano nello svolgimento delle proprie attività.
- **OdV o Organismo di Vigilanza:** l'organo interno alla Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, deputato alla vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello.
- **Destinatari:** tutti i soggetti che, a vario titolo, operano in nome o per conto della Società, inclusi amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori e partner commerciali.
- **Reati presupposto:** le fattispecie di reato indicate nel Decreto che possono comportare la responsabilità amministrativa della Società.
- **Attività sensibili:** le attività nel cui ambito può astrattamente configurarsi il rischio di commissione di un reato presupposto.
- **Soggetti apicali:** le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa autonoma, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, poteri gestionali o direttivi.
- **Soggetti subordinati:** le persone soggette alla direzione o vigilanza di soggetti apicali, inclusi dipendenti, collaboratori e consulenti;

- **Linee Guida Confindustria:** le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, approvate da Confindustria e aggiornate nel giugno 2021.
- **Whistleblowing:** segnalazione di condotte illecite o violazioni del Modello e/o del Codice Etico, effettuate nel rispetto della normativa vigente e della relativa procedura interna.

II. PREMESSA

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “Modello 231”) è adottato da Alma Farmacie S.p.A. (di seguito, anche “Alma” o la “Società”), società operativa del gruppo “Pharma Green”, che svolge attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società controllate e gestisce direttamente una rete di farmacie dislocate sul territorio nazionale.

Il Modello è redatto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e tiene conto delle peculiarità organizzative e operative di Alma, nonché delle risultanze del Risk Assessment e Gap Analysis. Esso ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto e di promuovere una cultura aziendale fondata su trasparenza, integrità e responsabilità.

Il Modello si compone di:

1. una **Parte Generale**, che illustra i principi del D.Lgs. 231/2001, la struttura organizzativa della Società, le funzioni dell’Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare e le modalità di diffusione e formazione del presente Modello;
2. una **Parte Speciale**, dedicata alle categorie di reato ritenute rilevanti per la Società all’esito delle attività di *Risk Assessment* e *Gap Analysis*;
3. **l’Allegato 1** contenente il catalogo aggiornato dei reati presupposto.

Le disposizioni del presente Modello si integrano con:

- il Codice Etico;
- il documento di *Risk Assessment* e *Gap Analysis* volto a individuare le aree sensibili ai fini 231;
- la Procedura *Whistleblowing* adottata dalla Società;
- il Codice Disciplinare;
- le procedure interne e gli strumenti di governance aziendale vigenti.

1.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente, ovvero da soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

La responsabilità dell’ente si aggiunge, senza sostituirla, a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie e

interdittive, potenzialmente idonee ad incidere in modo significativo sulla continuità aziendale.

La responsabilità dell'ente sussiste anche qualora l'autore del reato non sia identificabile o non sia imputabile, e permane anche nei casi di estinzione del reato per cause diverse dall'amnistia.

1.2 Finalità e ratio del Decreto

Il legislatore, nel prevedere tale regime, ha inteso rafforzare il sistema di prevenzione dei reati, promuovendo la diffusione di una cultura della legalità e della responsabilità etica d'impresa, fondata su principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità delle decisioni aziendali.

1.3 Le fattispecie di reato contemplate dal Decreto

L'ente può essere chiamato a rispondere solo in relazione ai **reati espressamente indicati dal Decreto** o da leggi successive che ne abbiano esteso l'ambito di applicazione. Tali reati sono definiti *reati presupposto* e comprendono, tra gli altri:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati informatici e trattamento illecito di dati;
- reati di criminalità organizzata;
- reati societari e di corruzione tra privati;
- reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- reati di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita;
- reati tributari e doganali;
- reati ambientali;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- e ulteriori fattispecie introdotte nel tempo dal legislatore.

L'elenco dei reati presupposto è soggetto ad aggiornamento legislativo e viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza al fine di valutare la necessità di aggiornamento del Modello. L'elenco completo e aggiornato dei reati è riportato nell'**Allegato 1** al presente documento, a cui si rimanda.

Per quanto riguarda **Alma Farmacie Group S.p.A.** all'esito dell'attività di *Risk Assessment* condotta, sono stati individuati come potenzialmente rilevanti:

- **Reati societari** (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
- **Reati tributari** (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001);
- **Reati contro la Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001);
- **Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro** (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);
- **Reati ambientali** (Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001);
- **Reati di riciclaggio e autoriciclaggio** (Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001);
- **Reati informatici e trattamento illecito di dati personali** (Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001).

Le Parti Speciali dedicate a tali categorie descrivono i relativi principi di comportamento e i presidi di controllo adottati.

1.4 I presupposti della responsabilità dell'ente

L'art. 5 del Decreto stabilisce che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo;

b) da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità dell'ente è quindi subordinata alla contemporanea presenza dei seguenti requisiti:

- la commissione di un **reato presupposto** da parte di un soggetto qualificato (apicale o subordinato);
- la commissione del reato **nell'interesse o vantaggio dell'ente**;
- la mancanza di un **Modello organizzativo idoneo** a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il concetto di “interesse” si riferisce alla finalità perseguita dall’autore del reato, mentre il “vantaggio” è rappresentato dal beneficio economico o di altra natura effettivamente conseguito dall’ente.

1.5 Reati commessi all’estero

Ai sensi dell’art. 4 del Decreto, la responsabilità dell’ente si estende anche ai **reati commessi all’estero**, purché:

- il reato sia stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all’ente;
- sussistano le condizioni di procedibilità previste dagli artt. 7–10 del Codice Penale;
- l’ente abbia la sede principale in Italia;
- non vi sia già un procedimento pendente nello Stato estero per il medesimo fatto.

1.6 Le sanzioni previste

In caso di accertata responsabilità, le sanzioni applicabili all’ente sono:

- **sanzione pecuniaria**, calcolata per quote secondo la gravità del fatto e le condizioni economiche dell’ente. La quota è una singola parte della sanzione pecuniaria il cui numero non è inferiore a 100 né superiore a 1000. L’importo di ogni singola quota va da un minimo di €258,00 ed un massimo di €1549,00;
- **sanzioni interdittive**, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione di licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni o finanziamenti e il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- **confisca** del prezzo o profitto del reato;
- **pubblicazione della sentenza di condanna**.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, quando sussistano gravi indizi di responsabilità e rischio di reiterazione di illeciti.

1.7 L’esimente della responsabilità

L’art. 6 del Decreto prevede che la Società non risponde del reato se prova di aver:

1. adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

2. istituito un Organismo di Vigilanza con autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. dimostrato che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello;
4. garantito un adeguato sistema di vigilanza e formazione.

1.8 Le linee guida di riferimento

Alma, nell'elaborazione del presente Modello, si è ispirata alle **Linee Guida di Confindustria** e ai principali orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia, nonché alle migliori prassi adottate da gruppi societari operanti in ambito farmaceutico e retail sanitario.

III. LA SOCIETÀ E IL SUO SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

2.1 La Società

Alma Farmacie Group S.p.A. è la società operativa del Gruppo Pharma Green, preposta alla gestione e allo sviluppo della rete di farmacie distribuite sul territorio nazionale.

La Società esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società controllate, garantendo l'attuazione delle linee strategiche di Gruppo, la razionalizzazione dei processi gestionali e commerciali, e il coordinamento delle funzioni centrali di supporto (Finance, HR, Legal, Marketing, Controllo di Gestione).

Alma Farmacie Group S.p.A. svolge quindi un ruolo prevalentemente operativo, orientato alla gestione quotidiana delle attività di retail farmaceutico, alla valorizzazione delle sinergie di gruppo e alla promozione di modelli organizzativi e di controllo conformi ai principi di trasparenza, legalità e sostenibilità aziendale.

2.2 Struttura organizzativa e modello di governance

La Società adotta un modello di governance di tipo tradizionale, composto da:

- **Consiglio di Amministrazione**, dotato dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria;
- **Amministratore Delegato**, cui sono attribuite specifiche deleghe operative;
- **Collegio Sindacale**, con funzioni di vigilanza contabile e legale;
- **Società di revisione esterna**, incaricata della revisione legale dei conti.

La Società si avvale inoltre di **funzioni di gruppo centralizzate** (Finance, Legal, HR, Controllo di Gestione, Marketing) collocate presso Alma.

2.3 Il sistema di controllo interno

La Società dispone di un sistema di controllo interno volto ad assicurare il rispetto delle leggi, la correttezza e la trasparenza nella gestione delle attività, nonché la tutela del patrimonio aziendale e degli stakeholder.

I principi cardine del sistema sono:

- **segregazione delle funzioni** (nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia);
- **tracciabilità delle operazioni**;
- **documentazione e conservazione dei flussi informativi**;

- **monitoraggio periodico delle attività sensibili;**
- **controllo incrociato e verifica multilivello;**
- **indipendenza e autonomia dell'OdV.**

IV. ADOZIONE DEL MODELLO

3.1 Finalità del Modello

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, “Modello”) è stato adottato da **Alma Farmacie Group S.p.A.** in conformità al D.Lgs. 231/2001, con l’obiettivo di:

- prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto da parte di soggetti che operano in nome e per conto della Società;
- diffondere una cultura della legalità, della trasparenza e della responsabilità etica;
- promuovere un sistema di governance improntato alla chiarezza delle responsabilità, alla tracciabilità delle decisioni e al controllo dei processi;
- definire ruoli, responsabilità e flussi informativi chiari tra le funzioni centrali e la rete delle farmacie;
- rafforzare il sistema di controllo interno già esistente, integrandolo con presidi organizzativi e procedurali coerenti con le finalità del Decreto;
- tutelare la reputazione e l’integrità della Società, garantendo comportamenti conformi alla legge e ai principi del Codice Etico di Gruppo.

In tal modo, la Società intende assicurare che ogni attività di direzione, gestione e controllo del gruppo venga svolta nel rispetto dei principi di correttezza, equità, trasparenza e legalità.

3.2 Codice Etico

Il **Codice Etico di Gruppo** costituisce parte integrante e sostanziale del Modello. Esso enuncia i valori fondamentali cui Alma e le società del gruppo si ispirano nello svolgimento delle proprie attività: correttezza, legalità, trasparenza, responsabilità e tutela della persona.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a conoscere, osservare e promuovere l’applicazione del Codice Etico, contribuendo alla sua attuazione concreta nelle attività quotidiane.

3.3 Realizzazione del Modello

Il presente Modello è stato predisposto:

- sulla base di una **mappatura delle attività sensibili** condotta attraverso interviste, analisi documentale e studio dei processi aziendali, al fine di individuare le aree di rischio-reato;
- tenendo conto delle **Linee Guida di Confindustria** e delle prassi adottate da società con struttura e dimensioni analoghe;
- in coerenza con la **governance di gruppo**;
- considerando le peculiarità operative di Alma, quale società operativa che esercita direzione e coordinamento.

La redazione del Modello ha avuto luogo con il contributo delle principali funzioni aziendali coinvolte (Finance, Legal, HR, Controllo di Gestione), ed è stata approvata dal **Consiglio di Amministrazione**.

3.4 Modifiche e aggiornamento del Modello

Il Modello è soggetto a revisione e aggiornamento periodico in caso di:

- modifiche normative o organizzative rilevanti;
- variazione dei processi aziendali o del perimetro di controllo del gruppo;
- accertamento di violazioni o inefficacia dei controlli esistenti;
- segnalazioni o raccomandazioni dell'Organismo di Vigilanza.

L'**aggiornamento** è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'OdV o della Funzione Legal di gruppo, previa istruttoria tecnica. Ogni revisione viene comunicata a tutti i Destinatari e resa disponibile in formato elettronico sul sito aziendale.

3.5 Reati rilevanti per la Società

Alla luce dell'attività svolta da Alma, delle risultanze del *Risk Assessment* e della natura di holding finanziaria, risultano **rilevanti** ai fini del Decreto i seguenti ambiti di rischio-reato:

1. **Reati societari** (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001) – comunicazione sociali e redazione del bilancio;
2. **Reati tributari** (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001) – dichiarazioni fiscali e corrispondenza ordini e fatturazione;

3. **Reati contro la Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001) – gestione conflitto interessi e rapporti con Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio;
4. **Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro** (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001) – lesioni e omicidio colposo;
5. **Reati ambientali** (Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001) - gestione dei rifiuti derivanti da attività farmaceutica e smaltimento farmaci scaduti
6. **Reati di riciclaggio e autoriciclaggio** (Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001) – gestione pagamenti e utilizzo contanti;
7. **Reati informatici e trattamento illecito di dati personali** (Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001) – gestione dei dati personali e utilizzo di sistemi informatici;
8. **Reati contro l'industria e il commercio** (Art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001) – gestione marchi.

3.6 Destinatari del Modello

Sono destinatari del presente Modello:

- gli Amministratori e i membri del Collegio Sindacale;
- i dipendenti della Società;
- i dipendenti delle farmacie della rete Alma; i direttori di farmacia, l'area manager e il personale di farmacia;
- i collaboratori esterni, i consulenti, i partner e i fornitori che operano in nome o per conto di Alma;
- i soggetti apicali delle società controllate che, in virtù di deleghe o poteri conferiti, possono incidere su processi di direzione, controllo o finanziamento.

Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le disposizioni del presente Modello e del Codice Etico.

3.7 Analisi delle attività a rischio reato

Alma ha condotto una mappatura delle **attività sensibili**, individuando i processi maggiormente esposti a rischio 231, tra cui:

- gestione amministrativa, contabile e finanziaria del Gruppo, inclusa la definizione dei budget, i flussi di cassa, la tesoreria accentrata e i rapporti con istituti di credito e con consulenti fiscali;

- redazione del bilancio civilistico e consolidato, nonché la gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la società di revisione e gli advisor esterni;
- gestione contabile e fiscale; predisposizione delle dichiarazioni fiscali e IVA; rapporti con consulenti e autorità fiscali; corrispondenza tra ordini, fatture e pagamenti; tracciabilità dei flussi finanziari;
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, incluse pratiche autorizzative, adempimenti sanitari e comunicazioni obbligatorie relative alle farmacie del Gruppo;
- gestione e verifica dei consulenti esterni e dei fornitori strategici, anche ai fini della prevenzione di conflitti di interesse e rischi di corruzione;
- gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; redazione e aggiornamento dei DVR; formazione e sorveglianza sanitaria del personale; gestione delle deleghe in materia di sicurezza;
- attività commerciali e di marketing, incluse le negoziazioni con aziende farmaceutiche, i contratti di fornitura, le campagne promozionali e la gestione della *private label*;
- gestione del personale, con riferimento ai processi di assunzione, amministrazione, formazione, sicurezza sul lavoro e relazioni sindacali;
- gestione delle procure, deleghe e poteri di spesa, nonché dei processi autorizzativi interni;
- gestione dei dati e dei sistemi informativi aziendali e la tutela dei dati personali (GDPR);
- gestione dei rifiuti e dei farmaci scaduti, nonché adempimenti ambientali e rapporti con società esterne di smaltimento; rapporti con fornitori di servizi ambientali; adempimenti RENTRI e tracciabilità dei conferimenti;
- rapporti infragruppo, connessi ai contratti di service, alla determinazione e rendicontazione dei costi e alla tracciabilità delle operazioni economiche tra società del Gruppo.

Per ciascuna attività sensibile sono stati individuati i rischi potenziali, le misure di controllo già esistenti e i relativi *gap* da colmare.

3.8 Il sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno di PGH si fonda sui seguenti **principi organizzativi**:

- **Tracciabilità:** ogni operazione deve essere documentata, verificabile e ricostruibile.
- **Segregazione delle funzioni:** chi autorizza non deve coincidere con chi esegue o controlla.
- **Formalizzazione delle deleghe:** ogni delega o procura deve definire limiti, soglie e ambito di operatività.
- **Controlli di linea e supervisione gerarchica:** ogni funzione deve attuare verifiche di primo livello sui propri processi.
- **Reporting e monitoraggio:** obbligo di informativa periodica verso il CEO e l'OdV.
- **Formazione e consapevolezza:** tutti i Destinatari devono essere informati sulle regole e responsabilità previste dal Modello.

Tale sistema si integra con le procedure operative, le policy interne e il Codice Etico di Gruppo.

V. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Nomina, composizione e requisiti

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, la Società ha istituito un **Organismo di Vigilanza (OdV)** con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del presente Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza di Alma farmacie Group S.p.A. è **monocratico**, in considerazione:

- le dimensioni organizzative della Società e la struttura gestionale snella;
- la centralizzazione delle funzioni chiave (Finance, Legal, HR, Controllo di Gestione) presso la sede operativa;
- la natura operativa e di coordinamento di Alma rispetto alle società controllate;
- l'esigenza di garantire autonomia, continuità e tempestività nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

L'OdV è nominato dal **Consiglio di Amministrazione**, che ne definisce durata, compenso e poteri. Il soggetto designato deve possedere i seguenti requisiti fondamentali:

- **autonomia e indipendenza**, garantita dall'assenza di vincoli gerarchici o operativi rispetto agli organi societari e alle funzioni operative;
- **professionalità**, intesa come competenza tecnico-giuridica, organizzativa e di controllo;
- **onestà e integrità personale**;
- **continuità di azione**, assicurata da un impegno costante nello svolgimento delle attività di vigilanza.

La nomina dell'OdV è formalizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione, che definisce i poteri conferiti e approva il relativo regolamento di funzionamento.

4.2 Durata, revoca, decadenza e sostituzione

L'OdV resta in carica per un periodo determinato ed è rieleggibile. Può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa, tra cui:

- perdita dei requisiti di indipendenza o integrità;
- grave inadempimento dei doveri di vigilanza;
- violazione degli obblighi di riservatezza;

- impossibilità di proseguire l’incarico (es. per dimissioni o sopravvenuti conflitti di interesse).

In caso di cessazione anticipata, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla nomina del sostituto.

4.3 Funzioni e poteri

L’Organismo di Vigilanza esercita in piena autonomia i seguenti **compiti principali**:

1. Vigilare sull’effettiva attuazione del Modello da parte dei Destinatari, verificandone la coerenza con i principi e le procedure aziendali;
2. Verificare l’efficacia e l’adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura e all’attività della Società;
3. Proporre modifiche e aggiornamenti al Modello, anche in seguito a variazioni normative, organizzative o di assetto societario;
4. Effettuare verifiche periodiche sui processi a rischio reato individuati nel *Risk Assessment*;
5. Promuovere attività di informazione e formazione sui contenuti del Modello e sul sistema 231;
6. Supportare la Società nella gestione delle segnalazioni di presunte violazioni del Modello o del Codice Etico;
7. Mantenere i rapporti informativi con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;
8. Curare la conservazione della documentazione relativa alle attività di vigilanza e alle segnalazioni ricevute.

Per l’espletamento delle proprie funzioni, l’OdV:

- ha accesso libero e diretto a tutte le informazioni aziendali rilevanti;
- può richiedere documenti, dati e chiarimenti a qualsiasi funzione o dipendente;
- può avvalersi del supporto delle funzioni Legal, Finance e HR o di consulenti esterni specializzati, mantenendo comunque la responsabilità della supervisione.

L’OdV dispone di un budget annuale autonomo, approvato dal Consiglio di Amministrazione, per garantire l’indipendenza e la continuità dell’attività di vigilanza.

4.4 Flussi informativi verso l’OdV

L'efficacia del Modello è assicurata anche attraverso un sistema strutturato di **flussi informativi** verso l'Organismo di Vigilanza.

a) Comunicazioni periodiche obbligatorie

Le funzioni aziendali e di gruppo devono trasmettere all'OdV informazioni relative a:

- comunicazioni rilevanti provenienti da enti pubblici e autorità;
- operazioni straordinarie o contratti di particolare rilievo economico;
- audit o verifiche interne ed esterne;
- contenziosi, ispezioni o provvedimenti sanzionatori;
- segnalazioni, reclami o anomalie riscontrate nei processi amministrativi e finanziari;
- eventuali infortuni o non conformità in materia di sicurezza (per il personale di sede).

b) Comunicazioni *ad hoc*

Devono essere trasmesse immediatamente all'OdV le segnalazioni o informazioni relative a:

- presunte violazioni del Modello o del Codice Etico;
- eventi che possano determinare l'insorgere di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001;
- variazioni organizzative rilevanti o modifiche delle deleghe e procure;
- segnalazioni ricevute tramite i canali di whistleblowing.

Tutti i flussi devono essere tracciabili e conservati nel **archivio informatico dell'OdV**.

4.5 Whistleblowing

PGH adotta un sistema di **segnalazione interna** conforme al D.Lgs. 24/2023 (attuativo della Direttiva UE 2019/1937), che garantisce la **tutela dell'anonimato** e la **riservatezza dell'identità del segnalante**.

Le segnalazioni possono riguardare:

- violazioni del Modello 231;
- comportamenti non conformi al Codice Etico;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.

Le segnalazioni sono trasmesse tramite:

1. Canale cartaceo;
2. Incontri diretti su richiesta del segnalante.

È vietata qualsiasi forma di **rappresaglia o discriminazione** nei confronti del segnalante in buona fede.

4.6 Reporting dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza riferisce:

- **periodicamente** al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, mediante apposita relazione scritta;
- **tempestivamente**, in caso di violazioni gravi, anomalie o eventi rilevanti ai fini del Decreto.

Le relazioni dell'OdV vengono archiviate in formato elettronico e conservate in apposito repository riservato. Le riunioni con gli organi societari vengono verbalizzate e i verbali sottoscritti dalle parti.

VI. RAPPORTI CON TERZI

5.1 Principi generali

Alma Farmacie Group S.p.A. nello svolgimento della propria attività, intrattiene rapporti con numerosi soggetti esterni – fornitori, consulenti, collaboratori, partner commerciali, istituzioni pubbliche, enti di controllo, investitori e società del gruppo – nel rispetto dei principi di **correttezza, trasparenza, imparzialità e legalità**.

Tali rapporti devono essere gestiti in modo da **prevenire il rischio di comportamenti illeciti o non etici**, in linea con i principi del Modello e del Codice Etico.

Ogni Destinatario è tenuto a:

- verificare l’affidabilità, la reputazione e l’integrità delle controparti;
- astenersi dall’instaurare rapporti che possano determinare anche solo il sospetto di conflitti di interesse o vantaggi impropri;
- garantire la corretta formalizzazione dei contratti e la tracciabilità delle decisioni.

5.2 Rapporti con fornitori, consulenti e partner commerciali

Nei rapporti con fornitori, consulenti e partner, la Società adotta procedure e criteri di selezione trasparenti, ispirati a principi di imparzialità, competenza e convenienza economica.

In particolare:

- ogni rapporto deve essere formalizzato per iscritto mediante contratto o lettera d’incarico, che specifichi oggetto, durata, corrispettivo e clausole di recesso;
- i corrispettivi devono essere proporzionati al valore e alla natura della prestazione;
- i pagamenti devono essere effettuati solo su conti intestati alla controparte contrattuale e mai in contanti;
- è vietato corrispondere somme o altre utilità non giustificate da un contratto formalmente approvato;
- in tutti i contratti con soggetti esterni deve essere inserita la “Clausola 231”, con cui la controparte si impegna al rispetto del Modello, del Codice Etico e delle normative applicabili.

5.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (PA), la Società adotta un comportamento ispirato alla massima trasparenza e correttezza, evitando qualsiasi pratica che possa anche solo apparire come **promessa o dazione indebita di denaro o altra utilità**.

È vietato:

- offrire o accettare doni, omaggi o altre utilità a funzionari pubblici o loro familiari, salvo quelli di modico valore e conformi alle prassi aziendali;
- indurre pubblici funzionari a violare i propri doveri d'ufficio;
- presentare dichiarazioni o documenti falsi o alterati;
- ottenere vantaggi indebiti mediante comportamenti ingannevoli o elusivi.

Ogni rapporto con enti o autorità pubbliche deve essere **documentato, tracciabile e verificabile**. In caso di dubbi sulla liceità di un comportamento, il Destinatario deve informare tempestivamente l'OdV.

5.4 Rapporti con le società del Gruppo

La Società svolge funzioni di holding finanziaria e di gestione delle partecipazioni, limitandosi a monitorare l'andamento economico delle controllate e a supportarne, ove richiesto, gli indirizzi strategici di carattere generale.

Tutti i rapporti infragruppo devono:

- essere fondati su criteri di trasparenza e documentazione;
- essere regolati da contratti di service o specifici accordi scritti, che definiscano oggetto, modalità operative e criteri di addebito dei costi;
- rispettare la normativa fiscale e civilistica in materia di transfer pricing e di direzione e coordinamento;
- essere monitorati periodicamente dalle funzioni Finance e Legal di gruppo, nonché dall'OdV.

VII. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

6.1 Premessa

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 231/2001, l'efficace attuazione del Modello richiede l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni del Modello stesso e del Codice Etico.

Il sistema disciplinare ha la finalità di:

- garantire il rispetto delle regole organizzative e di condotta aziendale;
- assicurare l'effettività del Modello;
- prevenire comportamenti illeciti o contrari ai principi aziendali;
- tutelare la Società da rischi sanzionatori e reputazionali.

6.2 Destinatari

Il sistema disciplinare si applica a:

- Amministratori e Sindaci;
- dipendenti della Società, a qualsiasi livello inquadrati;
- collaboratori, consulenti e partner commerciali;
- fornitori e soggetti esterni che operano in nome e per conto della Società.

6.3 Tipologie di violazioni

Costituiscono violazione del Modello:

- il mancato rispetto delle procedure e dei protocolli previsti dal Modello e dal Codice Etico;
- la mancata collaborazione con l'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza relativi alle segnalazioni;
- ogni comportamento che possa esporre la Società a rischio di commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001.

6.4 Sanzioni disciplinari

Le sanzioni applicabili sono commisurate alla gravità della violazione e alla qualifica del soggetto responsabile.

Per i dipendenti, esse sono irrogate nel rispetto di quanto previsto dal CCNL applicabile e dal Codice Disciplinare aziendale.

6.5 Procedura di accertamento delle violazioni

L'accertamento delle violazioni è svolto dalla **Funzione Legal**, che avvia la procedura disciplinare nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie difensive del soggetto interessato, informando l'OdV dell'esito.

L'OdV mantiene un registro delle violazioni accertate e segnala eventuali criticità sistemiche al Consiglio di Amministrazione.

VIII. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

7.1 Diffusione del Modello

Per garantire l'effettività del Modello, la Società assicura un'adeguata **attività di comunicazione, informazione e formazione** rivolta a tutti i Destinatari.

Il Modello è reso disponibile:

- in formato elettronico sul sito aziendale;
- in formato cartaceo presso la sede della Società;
- su richiesta, tramite la Funzione Legal o l'OdV.

La comunicazione dell'avvenuta adozione è diffusa a tutto il personale mediante circolare interna.

7.2 Formazione del personale

La formazione è modulata in base al ruolo e al livello di rischio dei Destinatari:

- **formazione generale:** per tutti i dipendenti e collaboratori, volta a illustrare i principi del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico e del Modello;
- **formazione specifica:** per i soggetti coinvolti nei processi sensibili (es. Finance, Legal, HR, Amministratori), con focus su controlli, deleghe, flussi e tracciabilità;
- **aggiornamenti periodici:** in occasione di revisioni del Modello, modifiche normative o organizzative.

Tutti i corsi sono documentati mediante registri presenze, test di verifica e conservazione del materiale formativo.

7.3 Comunicazione ai collaboratori e fornitori

La Società assicura che anche consulenti, partner e fornitori siano informati dei principi del Modello e del Codice Etico, mediante:

- inserimento della Clausola 231 nei contratti;
- invio informativa 231 in fase di onboarding;
- eventuale formazione dedicata ai partner strategici.

7.4 Monitoraggio dell'efficacia della formazione

L'OdV, in collaborazione con la Funzione HR e Legal, monitora annualmente:

- il numero dei destinatari formati;

- la percentuale di partecipazione ai corsi;
- l'aggiornamento dei contenuti formativi.

Gli esiti delle attività di formazione e comunicazione sono riportati nelle relazioni e nei verbali dell'OdV.



Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

Parte Speciale

Approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione in data 4 dicembre 2025

Sommario

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	5
PARTE SPECIALE – PHARMA GREEN HOLDING S.P.A.....	5
I. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
II. DISPOSIZIONI COMUNI	6
III. RINVII	6
PARTE SPECIALE A – REATI SOCIETARI.....	7
(<i>art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</i>)	7
A.1. Premessa e definizioni.....	7
A.2. Fattispecie rilevanti.....	7
A.3. Aree di attività sensibili	8
A.4. Principi di comportamento	8
A.5. Presidi organizzativi e protocolli di controllo	9
A.6. Divieti.....	10
A.7. Flussi informativi verso l’OdV	10
PARTE SPECIALE B – REATI TRIBUTARI	11
(<i>art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001</i>)	11
B.1. Premessa	11
B.2 Fattispecie rilevanti.....	11
B.3. Aree di attività sensibili	11
B.4. Principi di comportamento.....	12
B.5. Protocolli e controlli di prevenzione.....	12
B.6. Divieti.....	13
B.7. Flussi Informativi verso l’OdV	14
PARTE SPECIALE C – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	15
(<i>artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001</i>)	15
C1. Premessa e definizioni.....	15
C2. Fattispecie rilevanti.....	16
C3. Aree di attività sensibili	17
C4. Principi di comportamento.....	17

C5. Protocolli e controlli di prevenzione.....	18
C6. Divieti.....	19
C7. Flussi informativi verso l’OdV	20
PARTE SPECIALE D – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	21
(artt. 25septies D.Lgs. 231/2001)	21
D.1. Premessa e definizioni.....	21
D.2. Fattispecie rilevanti	22
D.3. Aree di attività sensibili	22
D.4. Principi di comportamento	22
D.5. Protocolli e controlli di prevenzione	23
D.6. Divieti.....	23
D.7. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza	23
PARTE SPECIALE E – REATI AMBIENTALI.....	25
(art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)	25
E.1. Premessa e definizioni	25
E.2. Fattispecie rilevanti	26
E.3. Aree di attività sensibili.....	26
E.4. Principi di comportamento	27
E.5. Protocolli e controlli di prevenzione	28
E.6. Divieti	28
E.7. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.....	29
PARTE SPECIALE F – REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO	30
(art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)	30
F.1. Premessa e finalità	30
F.2. Fattispecie rilevanti	30
F.3. Aree di attività sensibili	30
F.4. Principi di comportamento	30
F.5. Protocolli e controlli di prevenzione	31
F.6. Divieti	31
F.7. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza	32

ARTE SPECIALE G – REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	33
(art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)	33
G.1. Premessa e finalità	33
G.2. Fattispecie rilevanti	33
G.3. Aree di attività sensibili	33
G.4. Principi di comportamento	34
G.5. Protocolli e controlli di prevenzione	34
G.6. Divieti	35
G.7. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	35
PARTE SPECIALE H – REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	36
(art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001)	36
H.1. Premessa e finalità	36
H.2. Fattispecie rilevanti	36
H.3. Aree di attività sensibili	36
H.4. Principi di comportamento	37
H.5. Protocolli e controlli di prevenzione	37
H.6. Divieti	38
H.7. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	38

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

PARTE SPECIALE – PHARMA GREEN HOLDING S.P.A.

I. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato da Alma Farmacie Group S.p.A. (di seguito anche “Alma” o la “Società”) ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche “Modello” o “MOG”), definisce i principi, le regole comportamentali e i protocolli di controllo volti a prevenire la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, in relazione alle attività effettivamente svolte dalla Società e alle aree di rischio individuate nel *Risk Assessment & Gap Analysis*.

Alma Farmacie Group S.p.A. è la società operativa e di coordinamento del Gruppo “Alma Farmacie”, che gestisce la rete di farmacie e presidia le principali funzioni centralizzate (Finance, Legal, HR, Controllo di Gestione, Marketing, IT). La Società esercita attività di direzione e coordinamento sulle controllate, assicurando coerenza strategica, conformità normativa e uniformità gestionale a livello di Gruppo.

La presente Parte Speciale individua le categorie di reato rilevanti per Alma, i principi di comportamento e i protocolli di controllo specificamente adottati per prevenire la commissione di reati nelle aree a rischio, tra cui in particolare:

- reati societari;
- reati tributari;
- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- reati ambientali;
- reati di riciclaggio e autoriciclaggio;
- reati informatici e trattamento illecito di dati personali;
- reati contro l’industria e il commercio.

Ciascuna Sezione della Parte Speciale indica:

- le fattispecie di reato di riferimento (per la compiuta descrizione delle stessa si rinvia all’**Allegato I**, contenente il catalogo dei reato-presupposto);
- le attività sensibili individuate nell’ambito delle operazioni aziendali;
- i principi generali di comportamento cui devono attenersi i Destinatari del Modello;

- i protocolli di controllo e prevenzione volti a mitigare il rischio di commissione dei reati.

Le prescrizioni della presente Parte Speciale costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello 231 di Alma e devono essere osservate da tutti i Destinatari, in coordinamento con il Codice Etico e le procedure aziendali vigenti.

II. DISPOSIZIONI COMUNI

Le funzioni coinvolte devono assicurare:

- il rispetto delle procedure e dei principi del presente Modello;
- la collaborazione con l'Organismo di Vigilanza;
- la tempestiva segnalazione di eventuali criticità, anomalie o rilievi fiscali.

III. RINVII

Per quanto non disciplinato nella presente Parte Speciale, si rinvia:

- alla **Parte Generale** del Modello 231 di Pharma Green Holding S.p.A.;
- al **Codice Etico aziendale**, quale documento di riferimento per i principi di integrità e trasparenza;
- al **Codice Disciplinare** aziendale, in corso di formalizzazione, per la definizione delle sanzioni applicabili in caso di violazioni del Modello;
- alla **Procedura di Whistleblowing**, che costituisce parte integrante del sistema di controllo preventivo;
- all'**Allegato 1** contenente l'elenco aggiornato dei reato-presupposto.

PARTE SPECIALE A – REATI SOCIETARI

(art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

A.1. Premessa e definizioni

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Alma Farmacie Group S.p.A. (di seguito anche “Alma” o la “Società”) ha l’obiettivo di definire i principi di comportamento, le regole operative e i protocolli di controllo volti a prevenire la commissione dei **reati societari** di cui all’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, garantendo la massima **trasparenza, correttezza e veridicità** nella formazione, redazione e rappresentazione delle informazioni contabili e societarie.

L’applicazione della presente Parte Speciale riguarda tutte le attività connesse alla **gestione amministrativa, contabile e societaria** della Società, inclusa la redazione del **bilancio d’esercizio e consolidato**, la gestione dei **rapporti con revisori, sindaci, consulenti esterni e autorità di vigilanza**, nonché le operazioni sul capitale sociale e le comunicazioni ai soci e agli organi di controllo.

Tale Parte Speciale è, altresì, volta a prevenire comportamenti che possano ostacolare le funzioni di controllo interno o esterno, alterare la rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della Società, o arrecare danno ai soci, ai creditori e ai terzi.

Ai fini della presente Parte Speciale, si intende per:

Reati societari: i reati previsti dagli artt. 2621 e ss. del Codice Civile, come richiamati dall’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, tra cui — a titolo esemplificativo — le false comunicazioni sociali, l’impedito controllo, l’illecita ripartizione di utili, le operazioni in pregiudizio dei creditori e l’ostacolo all’attività di vigilanza.

Organi sociali: il **Consiglio di Amministrazione**, l’**Assemblea dei soci**, il **Collegio Sindacale** e la **Società di Revisione**, nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, controllo o direzione della Società o delle società controllate.

Comunicazioni sociali: ogni documento o informazione destinata ai soci, agli organi di controllo o al pubblico, riguardante la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo.

A2. Fattispecie rilevanti

Ai sensi dell’art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, i reati societari comprendono le seguenti fattispecie che possono venire in rilievo per l’attività di Alma:

- **False comunicazioni sociali** (artt. 2621 e 2622 c.c.);
- **Fatti di lieve entità** (art. 2621 c.c.);
- **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.);
- **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.);
- **Illecita ripartizione di utili e riserve** (art. 2627 c.c.);
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali** (art. 2628 c.c.);
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.);
- **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.);
- **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.);
- **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis comma 1);
- **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.);
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.).

A.3. Aree di attività sensibili

Per la natura e la struttura della Società, le aree sensibili in cui potrebbero potenzialmente verificarsi condotte rilevanti ai sensi della normativa sopra citata sono le seguenti:

- Redazione del bilancio d'esercizio e delle altre comunicazioni sociali destinate ai soci, al pubblico e alle autorità di vigilanza;
- Gestione delle assemblee e dei consigli di amministrazione, verbalizzazione e tenuta dei libri sociali;
- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e i consulenti esterni;
- Gestione delle comunicazioni obbligatorie verso il Registro Imprese, l'Agenzia delle Entrate o altri enti;
- Gestione dei flussi informativi verso le società controllate, inclusa la raccolta e il consolidamento dei dati contabili e gestionali di gruppo;
- Gestione delle deleghe, dei poteri di firma e delle procure, inclusa la tracciabilità dei processi autorizzativi;
- Gestione dei contratti di service e dei rapporti infragruppo tra Alma e le società controllate;
- Definizione e approvazione dei budget e dei piani economico-finanziari di gruppo;
- Nomine e cessazioni di amministratori e sindaci, attribuzione di compensi e poteri.

A.4. Principi di comportamento

È fatto obbligo a tutti i destinatari del Modello di:

- agire con trasparenza, correttezza e veridicità nella redazione e comunicazione dei dati contabili e societari;
- garantire la piena tracciabilità di ogni informazione e documento contabile;
- rispettare le procedure di validazione e controllo interno previste per l'approvazione dei bilanci e delle relazioni periodiche;
- assicurare che le operazioni sul capitale sociale avvengano nel rispetto della legge e dello statuto;
- mantenere un costante e leale rapporto di collaborazione con gli organi di controllo (Collegio Sindacale, Revisori, OdV);
- evitare qualsiasi comportamento che possa ostacolare o limitare l'attività di vigilanza e revisione.

A.5. Presidi organizzativi e protocolli di controllo

- Separazione delle funzioni tra chi elabora, controlla e approva i dati contabili e societari;
- Verifica periodica della correttezza dei dati contabili da parte del CFO e dei revisori esterni;
- Approvazione dei bilanci e delle relazioni sociali solo previa completa tracciabilità della documentazione di supporto;
- Verbalizzazione analitica delle riunioni del CdA e delle assemblee;
- Tenuta e aggiornamento dei libri sociali;
- Adozione di un sistema di deleghe e poteri coerente con le responsabilità organizzative e con i limiti di spesa definiti;
- Tracciabilità delle operazioni infragruppo attraverso contratti di service formalizzati e procedure di addebito dei costi;
- Nei contratti stipulati con consulenti fiscali, revisori o professionisti esterni ovvero fornitori e controparti deve essere inserita la clausola 231 che vincoli al rispetto dei principi del D.Lgs. 231/2001 e del Modello adottato dalla Società, prevedendo la risoluzione dell'incarico in caso di violazione;
- Devono essere garantiti flussi regolari all'OdV in caso di ispezioni, verifiche ovvero procedimenti.

A.6. Divieti

È fatto espresso divieto di:

- rappresentare o comunicare dati falsi, inesatti o incompleti in bilancio o in documenti societari;
- ostacolare le attività di vigilanza o revisione;
- distribuire utili o riserve in assenza di utili reali;
- porre in essere operazioni sul capitale sociale in pregiudizio dei creditori;
- promettere o offrire vantaggi indebiti a revisori, sindaci o consulenti per influenzarne l'operato;
- alterare o manipolare flussi informativi provenienti dalle società controllate o destinate alla capogruppo.

A.7. Flussi informativi verso l'OdV

Le funzioni competenti trasmettono all'OdV:

- eventuali segnalazioni di irregolarità contabili;
- comunicazioni della società di revisione o del Collegio Sindacale;
- eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi rilevanti.
- esiti di audit interni o rilievi del Controllo di Gestione in materia contabile o di governance;
- aggiornamenti in materia di deleghe, procure e poteri di firma.

PARTE SPECIALE B – REATI TRIBUTARI

(art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

B.1. Premessa

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Alma Farmacie Group S.p.A. (di seguito anche “Alma” o la “Società”) ha la finalità di definire i principi di comportamento, le regole operative e i presidi di controllo volti a prevenire la commissione dei **reati tributari** di cui all’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

Tale Parte Speciale si applica a tutte le attività della Società connesse alla **gestione amministrativa, contabile e fiscale**, in particolare alla **predisposizione delle dichiarazioni tributarie**, alla **tenuta della contabilità**, alla **gestione dei flussi finanziari e dei pagamenti**, ai rapporti **con i consulenti fiscali e con le autorità competenti** (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.).

L’obiettivo è garantire la **trasparenza, tracciabilità e correttezza** di tutte le operazioni contabili e fiscali, nonché la **veridicità dei dati** comunicati alle autorità fiscali, prevenendo ogni forma di **evasione, frode o falsa rappresentazione** delle risultanze economico-finanziarie.

B.2 Fattispecie rilevanti

L’art. 25-quinquiesdecies del Decreto prevede i reati tributari e le fattispecie rilevanti per l’attività di Alma sono:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- **Omessa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, commi 1 e 2 bis D.Lgs. 74/2000);
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- **Indebita compensazione** (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000);
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

B.3. Aree di attività sensibili

Le aree sensibili per Alma sono limitate alla gestione finanziaria e contabile e in particolare:

- Tenuta della contabilità generale e analitica del gruppo, inclusa quella delle farmacie gestite direttamente o tramite società controllate;
- Predisposizione, controllo e invio delle dichiarazioni fiscali annuali e periodiche (IVA, IRAP, IRES) delle società operative;
- Gestione e verifica dei flussi contabili provenienti dalle farmacie e registrati tramite i software gestionali;
- Gestione dei rapporti con i consulenti fiscali, lo Studio di revisione e i commercialisti delle farmacie;
- Gestione dei flussi finanziari e dei conti correnti bancari di Alma e delle controllate;
- Gestione dei rapporti infragruppo e dei contratti di service tra Alma e le farmacie;
- Archiviazione e conservazione della documentazione contabile e fiscale, sia in formato cartaceo che digitale;
- Gestione dei processi di fatturazione attiva e passiva, inclusa la verifica della corrispondenza tra ordini, DDT e fatture;
- Controllo delle compensazioni e dei versamenti fiscali relativi a IVA, imposte e contributi.

B.4. Principi di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, in particolare coloro che operano nell'ambito amministrativo, contabile e finanziario, devono:

- Garantire veridicità, correttezza, completezza e trasparenza dei dati contabili e fiscali;
- Non utilizzare documentazione falsa, artificiosa o riferita a operazioni inesistenti;
- Non occultare o distruggere documenti contabili o fiscali;
- Rispettare le scadenze fiscali e le istruzioni fornite dai consulenti tributari;
- Assicurare la coerenza tra i dati contabili delle farmacie e i dati consolidati a livello di Alma;
- Assicurare che ogni pagamento o operazione finanziaria sia autorizzata, documentata e tracciabile;
- Collaborare con le autorità fiscali in caso di ispezioni, verifiche o richieste di chiarimenti;
- Segnalare tempestivamente eventuali irregolarità o anomalie riscontrate nella gestione contabile o fiscale delle farmacie o delle società del gruppo.

B.5. Protocolli e controlli di prevenzione

- Separazione delle funzioni tra chi predispone le scritture contabili, chi le verifica e chi approva le dichiarazioni fiscali;

- Verifica periodica dei dati contabili delle farmacie e delle società controllate da parte della funzione Amministrazione e del CFO;
- Verifica periodica delle scritture contabili e fiscali da parte dei revisori esterni e dei consulenti fiscali;
- Controllo e tracciabilità dei flussi finanziari e dei pagamenti, con riferimento anche alle operazioni infragruppo;
- Controllo incrociato tra ordini, documenti di trasporto e fatture, con validazione automatica tramite i sistemi informativi aziendali;
- Archiviazione ordinata e sicura della documentazione contabile e fiscale, in formato digitale e cartaceo;
- Formalizzazione e tracciabilità delle comunicazioni tra Alma e i consulenti fiscali delle farmacie;
- Utilizzo esclusivo di conti correnti intestati alle singole società del gruppo per le operazioni commerciali e fiscali;
- Monitoraggio dei flussi IVA e delle compensazioni tramite report periodici e riconciliazioni automatiche;
- Nei contratti stipulati con consulenti fiscali, revisori o professionisti esterni ovvero fornitori e controparti deve essere inserita la clausola 231 che vincoli al rispetto dei principi del D.Lgs. 231/2001 e del Modello adottato dalla Società, prevedendo la risoluzione dell'incarico in caso di violazione;
- Devono essere garantiti flussi informativi regolari all'OdV in caso di ispezioni, verifiche o procedimenti.

B.6. Divieti

È vietato:

- redigere o approvare dichiarazioni fiscali mendaci o incomplete;
- emettere o utilizzare fatture per operazioni inesistenti;
- effettuare pagamenti o operazioni extracontabili;
- distruggere o alterare documenti contabili o fiscali;
- porre in essere operazioni finalizzate a eludere o sottrarsi al pagamento delle imposte;

- Registrare o trasmettere dati contabili non coerenti con la documentazione originaria proveniente dalle farmacie;
- Manipolare o cancellare in modo improprio informazioni contenute nei sistemi gestionali contabili o fiscali.

B.7. Flussi Informativi verso l'OdV

Al fine di consentire un efficace monitoraggio sul rispetto del Modello e sull'adeguatezza dei controlli in materia tributaria, le funzioni competenti (Finance, Amministrazione, Controllo di Gestione e CFO, nonché i consulenti fiscali esterni) **trasmettono tempestivamente all'Organismo di Vigilanza** le seguenti informazioni e documenti:

- eventuali comunicazioni, verbali o avvisi ricevuti da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza o di altri enti di controllo, anche con riferimento alle singole farmacie;
- rilievi o irregolarità riscontrate dai revisori, dai consulenti fiscali o dal Controllo di Gestione
- esiti di verifiche fiscali, accessi ispettivi o accertamenti presso Alma o le società controllate;
- eventuali contenziosi tributari o provvedimenti sanzionatori, anche a carico delle farmacie del gruppo;
- segnalazioni di incongruenze tra la contabilità delle farmacie e quella centralizzata;
- modifiche organizzative o procedurali che incidano sulla gestione contabile o fiscale di Alma o delle controllate;
- ogni altra informazione rilevante ai fini della prevenzione dei reati tributari ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

PARTE SPECIALE C – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

C1. Premessa e definizioni

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Alma Farmacie Group S.p.A. (di seguito anche “Alma” o la “Società”) ha la finalità di definire i **principi di comportamento**, le **regole operative** e i **protocolli di controllo** volti a prevenire la commissione dei **reati contro la Pubblica Amministrazione** (ivi compresi quelli nei confronti dell’Autorità Giudiziaria), garantendo che ogni rapporto con enti e soggetti pubblici sia improntato a **trasparenza, legalità e correttezza**.

La presente sezione trova applicazione in tutte le aree aziendali in cui Alma, direttamente o per il tramite di propri rappresentanti o consulenti, **instaura rapporti con la Pubblica Amministrazione**, con autorità sanitarie (ASL, Regioni, Ministero della Salute), enti locali, autorità di vigilanza o altri soggetti pubblici.

L’obiettivo è quello di prevenire situazioni di **corruzione, indebita influenza, indebita percezione di vantaggi economici**, nonché di assicurare un comportamento uniforme e conforme alla normativa vigente da parte di tutti i Destinatari del Modello.

Ai fini della presente Parte Speciale, si intendono per:

Pubblica Amministrazione (PA): l’insieme delle istituzioni pubbliche e degli enti che esercitano funzioni amministrative, giudiziarie o legislative, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Ministeri, Regioni, Comuni e Province;
- Aziende Sanitarie Locali (ASL) e altre autorità sanitarie regionali o nazionali;
- Autorità Garanti, Agenzie fiscali e l’Autorità Giudiziaria;
- Università, enti di ricerca, enti previdenziali e assistenziali;
- istituzioni comunitarie, come la Commissione Europea e le sue agenzie.

Pubblico ufficiale: chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, o concorre alla formazione della volontà della Pubblica Amministrazione o ne rappresenta l’ente all’esterno. Esempi rilevanti per il contesto Alma:

- dirigenti e funzionari di ASL o Regioni competenti in materia farmaceutica;
- componenti di commissioni o uffici pubblici che rilasciano autorizzazioni o concessioni;
- personale incaricato di ispezioni o controlli presso le farmacie;

- medici convenzionati con il SSN nell'esercizio di funzioni certificative.

Incaricato di pubblico servizio: chi svolge un'attività di pubblico interesse priva dei poteri autoritativi tipici del pubblico ufficiale. Rientrano, ad esempio:

- dipendenti o collaboratori di strutture sanitarie pubbliche che svolgono attività amministrative o tecniche;
- operatori sanitari o farmacisti convenzionati con il SSN;
- soggetti incaricati di attività di controllo o gestione amministrativa presso enti pubblici.

Operatore sanitario: qualsiasi soggetto (medico, farmacista, direttore sanitario o tecnico) che, nell'ambito del SSN o di strutture convenzionate, svolge funzioni professionali o di supporto tecnico-amministrativo connesse all'erogazione del servizio sanitario pubblico.

Conflitto di interessi: qualsiasi situazione, anche solo potenziale, in cui un interesse personale, professionale o familiare del Destinatario possa interferire, o sembrare interferire, con l'imparzialità, l'indipendenza o la correttezza nello svolgimento delle proprie funzioni o nel perseguimento dell'interesse della Società. Costituiscono esempi di conflitto di interessi i rapporti di parentela, affinità o frequentazione con pubblici ufficiali, funzionari o incaricati di pubblico servizio con i quali si intrattengano rapporti professionali o amministrativi.

Omaggi e liberalità: qualsiasi bene, utilità, vantaggio economico, servizio o favore — anche sotto forma di sconti, inviti, viaggi o regali — offerto, promesso o ricevuto, direttamente o indirettamente, da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, che possa anche solo potenzialmente influenzare l'imparzialità o la correttezza dell'attività amministrativa.

Utilità: qualsiasi vantaggio, anche non economico, che possa costituire indebita influenza o beneficio personale o aziendale, compresi: denaro, sconti, viaggi, sponsorizzazioni, offerte di impiego, accesso privilegiato a opportunità o servizi.

Consulente o intermediario: persona fisica o giuridica che, in virtù di un contratto o mandato, agisce per conto di Alma nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con altri soggetti pubblici, fornendo assistenza tecnica, legale o amministrativa.

C2. Fattispecie rilevanti

Le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 prevedono la responsabilità dell'ente per una serie di reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, sia nazionale che estera.

Per l'attività di Alma Farmacie Group S.p.A., possono rilevare in particolare le seguenti fattispecie:

- **Malversazione di erogazioni pubbliche** (art. 316-bis c.p.);
- **Indebita percezione di erogazioni pubbliche** (art. 316-ter c.p.);
- **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea** (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.);
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-bis c.p.);
- **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.);
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** (art. 319 c.p.);
- **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter c.p.);
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater c.p.);
- **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio** (Art. 320 c.p.);
- **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.);
- **Turbata libertà degli incanti** (art. 353 c.p.);
- **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.).

C3. Aree di attività sensibili

Le aree operative di Alma potenzialmente esposte al rischio di reati contro la Pubblica Amministrazione comprendono:

- Gestione dei rapporti con le ASL per pratiche autorizzative, comunicazioni obbligatorie, trasferimenti o variazioni di titolarità delle farmacie;
- Gestione delle ispezioni e verifiche da parte di enti pubblici o autorità sanitarie;
- Predisposizione e trasmissione di comunicazioni e documenti a enti pubblici, ministeriali o regionali;
- Richiesta o gestione di contributi o agevolazioni pubbliche;
- Rapporti con consulenti e tecnici che interagiscono con la P.A. per conto di Alma;
- Partecipazione a gare o procedure competitive pubbliche.

C4. Principi di comportamento

Tutti i Destinatari devono:

- mantenere correttezza, trasparenza e buona fede nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

- non promettere, offrire o concedere denaro, utilità o vantaggi indebiti;
- non accettare né sollecitare utilità da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- fornire informazioni veritiere e complete in tutte le comunicazioni;
- gestire i rapporti con la P.A. solo tramite soggetti formalmente autorizzati;
- tracciare e documentare ogni contatto, scambio o incontro con la P.A.;
- comunicare in sede di assunzione ogni conflitto di interessi – effettivo o potenziale, che possa coinvolgere sé stessi, propri familiari o collaboratori – pregresso all’entrata in Società;
- comunicare al proprio responsabile nonché ad HR ogni situazione di conflitto di interessi – effettivo o potenziale, che possa coinvolgere sé stessi, propri familiari o collaboratori – che possa essere emersa nel corso del rapporto lavorativo;
- segnalare immediatamente all’OdV o alla Funzione Legal ogni richiesta anomala o indebita proveniente da funzionari pubblici;
- non accettare né offrire regali, omaggi, utilità o liberalità di alcun genere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, salvo quelli di modico valore (inferiore a €100,00) e comunque conformi agli usi commerciali leciti, previa comunicazione e approvazione del Responsabile Legal.

C5. Protocolli e controlli di prevenzione

- Tutti i contatti con la Pubblica Amministrazione devono essere tracciabili e documentati;
- Le comunicazioni verso enti pubblici devono essere verificate preventivamente dalla Funzione Legal;
- Le pratiche con le ASL devono essere gestite solo da soggetti delegati e qualificati;
- I pagamenti verso enti pubblici (es. diritti, canoni, tributi) devono essere effettuati in modo tracciabile;
- È vietato l’uso di consulenti o intermediari non autorizzati o privi di reputazione idonea;
- Tutte le operazioni devono essere riconducibili a soggetti identificati e autorizzati;

- Devono essere condotti audit periodici sulle relazioni con la P.A. e sulla conformità dei controlli;
- È prevista una verifica preventiva dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi prima di ogni rapporto negoziale con soggetti pubblici;
- È prevista una verifica preventiva dell'assenza di situazione di conflitto di interessi in fase di assunzione;
- Gli omaggi o le spese di rappresentanza devono essere preventivamente autorizzati dal CEO e tracciati;
- Ogni operazione con la Pubblica Amministrazione deve rispettare il principio di segregazione delle funzioni;
- Tutti i contratti, convenzioni, accordi o protocolli d'intesa con la Pubblica Amministrazione, o con soggetti che operano per conto di essa, devono contenere una clausola 231 che impegni la controparte al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico e del Modello della Società. La clausola deve altresì prevedere la possibilità per Alma di risolvere il contratto in caso di violazioni;
- Devono essere garantiti flussi informativi regolari all'OdV in caso di ispezioni, verifiche o procedimenti.

C6. Divieti

È vietato:

- promettere, offrire o dare denaro o utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- presentare documenti falsi o alterati alla P.A.;
- ottenere vantaggi o agevolazioni mediante comportamenti ingannevoli o fraudolenti;
- retribuire o avvalersi di consulenti che operano in modo non trasparente;
- partecipare a decisioni o trattative in presenza di un conflitto di interessi non dichiarato;
- accettare regali, benefici o altre forme di utilità da parte di fornitori o soggetti pubblici che possano compromettere l'indipendenza di giudizio o generare obblighi di riconoscenza;

- interferire o ostacolare controlli, ispezioni o verifiche da parte di enti pubblici;
- utilizzare fondi o risorse aziendali per finalità non dichiarate o non lecite.

C7. Flussi informativi verso l'OdV

Le funzioni competenti trasmettono tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- richieste, ispezioni o verbali da parte delle ASL, Comuni o Regioni ovvero altri enti pubblici;
- segnalazioni di comportamenti anomali o indebite richieste da pubblici ufficiali;
- procedimenti amministrativi o sanzioni a carico di Alma o delle farmacie;
- risultati di audit o verifiche sui rapporti con la P.A.;
- ogni altra informazione rilevante ai fini della prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

PARTE SPECIALE D – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(artt. 25septies D.Lgs. 231/2001)

D.1. Premessa e definizioni

La presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Alma Farmacie Group S.p.A. (di seguito “Alma” o la “Società”) ha lo scopo di: (i) definire i **principi di comportamento** e i **protocolli di prevenzione** finalizzati a evitare la commissione dei reati di **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime** commessi con violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; (ii) garantire che l’organizzazione aziendale rispetti gli obblighi previsti dal **D.Lgs. 81/2008** e successive modifiche, promuovendo una **cultura della sicurezza** diffusa in tutte le sedi e farmacie del gruppo; (iii) assicurare **trasparenza, tracciabilità e responsabilità** nei processi di valutazione e gestione del rischio.

Di seguito si riportano le definizioni rilevanti ai fini della presente Parte Speciale:

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori o, comunque, colui che ha la responsabilità dell’organizzazione e la facoltà di prendere decisioni in materia di sicurezza.

Dirigente per la sicurezza: la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività e vigilando su di essa.

Preposto alla sicurezza: la persona che, in ragione delle proprie competenze, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive in materia di sicurezza.

RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: la figura incaricata di coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi, individuando i fattori di rischio e le misure necessarie.

Medico competente: il professionista abilitato che collabora con l’azienda per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, in base ai rischi specifici.

DVR – Documento di Valutazione dei Rischi: il documento redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, che identifica, valuta e gestisce tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Lavoratore: qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di Alma, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere o una professione.

Infortunio sul lavoro: evento lesivo che si verifica in occasione di lavoro, durante l'attività o a causa di essa, e che comporta la morte o un'inabilità temporanea o permanente del lavoratore.

DPI – Dispositivi di Protezione Individuale: qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata o tenuta dal lavoratore al fine di proteggerlo da rischi per la salute o la sicurezza.

D.2. Fattispecie rilevanti

Ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, sono reati rilevanti:

- **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.) commesso con violazione delle norme per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- **Lesioni personali colpose** (art. 590, comma 3 c.p.) derivanti da violazioni della normativa di prevenzione infortuni.

D.3. Aree di attività sensibili

Le aree e le attività di Alma potenzialmente esposte a tali rischi includono:

- Gestione dei luoghi di lavoro, comprese manutenzione, arredi, impianti e presidi antincendio;
- Gestione del DVR e aggiornamento delle valutazioni dei rischi;
- Nomina e vigilanza di RSPP, medico competente e preposti;
- Gestione degli infortuni, malattie professionali;
- Fornitura e utilizzo di DPI e dispositivi di sicurezza;
- Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori e neoassunti;
- Gestione delle imprese appaltatrici o manutentori esterni (DUVRI, permessi di lavoro, controlli);
- Gestione emergenze, primo soccorso ed evacuazione.

D.4. Principi di comportamento

Tutti i Destinatari devono:

- rispettare rigorosamente le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e le procedure interne in materia di sicurezza;
- segnalare tempestivamente ogni anomalia, condizione di rischio o infortunio;
- partecipare ai programmi di formazione e addestramento obbligatori;
- utilizzare correttamente i DPI e le attrezzature di lavoro;
- non modificare o manomettere dispositivi di sicurezza, segnaletica o impianti di protezione;

- collaborare con RSPP e medico competente per l'attuazione delle misure preventive;
- assicurare che ogni operazione di manutenzione o intervento tecnico sia affidata a personale qualificato e formalmente autorizzato;
- garantire che ogni attività svolta da appaltatori esterni sia conforme alle regole di sicurezza e oggetto di DUVRI aggiornato.

D.5. Protocolli e controlli di prevenzione

- Mantenete aggiornate le deleghe in materia di sicurezza sul lavoro;
- Mantenere aggiornato il DVR, almeno annualmente o in occasione di variazioni significative dell'attività o dei locali;
- Nomina formale del RSPP, medico competente e addetti alle emergenze;
- Piano di formazione obbligatoria per dipendenti;
- Verifica periodica della conformità dei locali, impianti e attrezzature;
- Sorveglianza sanitaria regolare dei lavoratori esposti a rischi specifici;
- Sistema di segnalazione e registrazione degli infortuni, con analisi delle cause e azioni correttive;
- Audit periodici sulla corretta attuazione delle misure di sicurezza in farmacia;
- Gestione degli appaltatori mediante verifica dell'idoneità tecnico-professionale e condivisione del DUVRI;
- Archiviazione centralizzata della documentazione relativa alla sicurezza (nomine, attestati, DVR, verbali).

D.6. Divieti

È fatto espresso divieto di:

- svolgere attività lavorative in assenza delle condizioni di sicurezza previste;
- omettere la segnalazione di situazioni di rischio o di infortunio;
- utilizzare attrezzature o sostanze senza la formazione o autorizzazione necessaria;
- non fornire ai lavoratori i DPI obbligatori o non assicurarne l'uso corretto;
- falsificare o omettere registrazioni relative a formazione, controlli o incidenti;
- ostacolare l'attività di vigilanza del RSPP, del medico competente o degli organi ispettivi;
- non aggiornare il DVR o le misure di prevenzione in presenza di variazioni organizzative o strutturali.

D.7. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Le funzioni competenti (Datore di Lavoro, RSPP, HR, Direzione Farmacie, Medico Competente e consulenti esterni) **trasmettono tempestivamente all’OdV:**

- aggiornamenti del DVR e delle nomine in materia di sicurezza;
- verbali e prescrizioni di ASL o Ispettorato del Lavoro;
- segnalazioni di infortuni, incidenti mancati o situazioni di pericolo;
- verbali di audit interni o esterni in materia di sicurezza;
- piani di formazione e registri presenze;
- eventuali provvedimenti sanzionatori o contenziosi in materia di sicurezza;
- ogni altra informazione rilevante per la prevenzione dei reati di cui all’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

PARTE SPECIALE E – REATI AMBIENTALI

(art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)

E.1. Premessa e definizioni

La presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Alma Farmacie Group S.p.A. (di seguito anche “Alma” o la “Società”) disciplina i principi e i presidi di prevenzione in materia di **reati ambientali**, con particolare riferimento alla **gestione dei rifiuti derivanti da attività farmaceutica** e al **corretto smaltimento dei farmaci scaduti o pericolosi**.

Alma opera nel rispetto della normativa ambientale di riferimento, in particolare:

- D.Lgs. 152/2006 (“Codice dell’Ambiente”);
- D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies;
- Regolamento RENTRI (sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti, D.M. 4 aprile 2023);
- normativa AIFA e Ministero della Salute in materia di smaltimento di farmaci e sostanze pericolose.

L’obiettivo è prevenire comportamenti o omissioni che possano determinare illeciti ambientali e garantire una gestione trasparente, documentata e tracciabile dei rifiuti e delle sostanze sensibili.

Ai fini del presente Modello, si intende:

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi (art. 183 D.Lgs. 152/2006).

Rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di pericolo (H1-H15) indicate nell’Allegato I alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006; è classificato come pericoloso se presenta una o più delle seguenti proprietà: Esplosivo, Comburente Infiammabile, Irritante, Tossico, Cancerogeno, Corrosivo, Infettivo, Mutageno, Sensibilizzante, Ecotossico.

In ambito farmaceutico rientrano, a titolo esemplificativo, i **farmaci scaduti**, i **prodotti chimici** e i **materiali contaminati**.

Gestione dei rifiuti: l’insieme delle operazioni di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e controllo dei rifiuti, nonché delle azioni successive alla chiusura del ciclo di smaltimento.

FIR – Formulario di Identificazione dei Rifiuti: documento che accompagna il trasporto dei rifiuti e consente la tracciabilità del conferimento a soggetti autorizzati.

Registro di carico e scarico: registro obbligatorio nel quale sono annotate, in ordine cronologico, le informazioni relative alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti): piattaforma digitale istituita per garantire la tracciabilità informatica dei rifiuti e la digitalizzazione dei registri e formulari.

Sostanze stupefacenti: farmaci e prodotti inclusi nelle tabelle di cui al D.P.R. 309/1990 (“Testo unico stupefacenti”), la cui gestione e registrazione è soggetta a controlli specifici ma non configura reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Registro stupefacenti: documento obbligatorio per la registrazione di carico e scarico dei medicinali stupefacenti e psicotropi detenuti nelle farmacie, ai sensi dell’art. 60 D.P.R. 309/1990.

E.2. Fattispecie rilevanti

Le principali fattispecie di reato previste dall’art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001, potenzialmente rilevanti per Alma, sono:

- **Delitti colposi contro l’ambiente** (art. 452-quinquies c.p.);
- **Impedimento del controllo** (art. 452-septies c.p.);
- **Omessa bonifica** (art. 257 D.Lgs. 152/2006);
- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 452 quaterdecies c.p.);
- **Abbandono di rifiuti pericolosi in casi particolari** (art. 255-bis D.Lgs. 152/2006);
- **Abbandono di rifiuti pericolosi** (art. 255-ter D.Lgs. 152/2006);
- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata** (art. 256 D.Lgs. 152/2006);
- **Combustione illecita di rifiuti** (art. 256-bis D.Lgs. 152/2006);
- **Omessa bonifica di siti in conformità al progetto approvato dall’autorità** (art. 257 D.Lgs. 152/2006)
- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** (art. 258 D.Lgs. 152/2006)
- **Spedizione illegale di rifiuti** (art. 259 D.Lgs. 152/2006);
- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti** (Art. 260-bis D.lgs.ò 152/2006)

Sebbene la normale attività di detenzione e dispensazione dei medicinali soggetti a controllo non integri, di per sé, le fattispecie penali previste dal Decreto, il reato di

“associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” (art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001) rientra tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Pertanto, la presente Parte Speciale disciplina anche i protocolli organizzativi e di controllo relativi alla gestione, custodia, tracciabilità e registrazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, al fine di: (i) garantire il rispetto della normativa vigente (D.P.R. 309/1990 e successive modifiche); (ii) assicurare la corretta tenuta del registro degli stupefacenti e la tracciabilità delle movimentazioni; (iii) prevenire condotte anomale o illecite connesse a furti, appropriazioni o traffici illeciti; (iv) tutelare la Società e i soggetti incaricati della gestione di tali prodotti da eventuali rischi penali e operativi.

Le disposizioni della presente Parte Speciale si applicano in coordinamento con le procedure in essere nelle singole farmacie per la gestione del Registro degli stupefacenti e con i controlli periodici svolti dalla consulente incaricata in materia di compliance sanitaria.

E.3. Aree di attività sensibili

In base al *Risk Assessment*, le aree operative di Alma potenzialmente esposte ai rischi ambientali sono:

- Gestione dei farmaci scaduti e dei rifiuti pericolosi derivanti dall'attività farmaceutica;
- Mantenimento dei registri di carico e scarico dei rifiuti;
- Affidamento del servizio di smaltimento a fornitori esterni autorizzati;
- Verifica delle autorizzazioni e iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali dei soggetti incaricati al trasporto;
- Predisposizione dei formulari FIR e trasmissione dei dati tramite RENTRI;
- Archiviazione e conservazione della documentazione di carico/scarico e smaltimento;
- Gestione e conservazione dei medicinali stupefacenti, inclusa la tenuta del registro di carico e scarico;
- Verifiche periodiche della consulente di sicurezza e dei Direttori di farmacia.

E.4. Principi di comportamento

Tutti i Destinatari devono:

- gestire i rifiuti nel pieno rispetto della normativa vigente, assicurando correttezza, tracciabilità e sicurezza;
- non smaltire rifiuti o farmaci scaduti al di fuori dei canali autorizzati;

- verificare che i fornitori e trasportatori siano regolarmente iscritti all'Albo Gestori Ambientali;
- assicurare la corretta compilazione dei formulari FIR e la registrazione tempestiva delle movimentazioni;
- mantenere aggiornati i registri di carico e scarico dei rifiuti e dei medicinali stupefacenti;
- conservare la documentazione di smaltimento e tracciabilità;
- collaborare con i consulenti esterni in materia di rifiuti e con il RSPP per il monitoraggio e l'aggiornamento delle procedure;
- segnalare immediatamente eventuali irregolarità, dispersioni, danneggiamenti o perdite di sostanze e prodotti.

E.5. Protocolli e controlli di prevenzione

- Formalizzazione dei rapporti contrattuali con i soggetti incaricati della gestione e trasporto dei rifiuti, includendo obblighi di conformità normativa e clausole 231;
- Verifica periodica della validità delle autorizzazioni dei fornitori;
- Mantenimento aggiornato del registro di carico e scarico dei rifiuti per ogni farmacia, anche in formato digitale RENTRI;
- Designazione di un referente interno per la verifica e l'invio periodico dei dati ambientali;
- Predisposizione di procedure scritte per lo stoccaggio temporaneo e la separazione dei rifiuti;
- Archiviazione della documentazione;
- Controlli a campione sulle farmacie per verificare la corretta tenuta dei registri e la gestione dei rifiuti;
- Inserire la Clausola 231 nei contratti con i fornitori e le controparti;
- Monitoraggio annuale da parte della consulente esterna in materia ambientale;
- Gestione del registro stupefacenti:
 - nomina formale del delegato alla tenuta del registro presso ciascuna farmacia;
 - registrazione giornaliera e vidimazione periodica del registro;
 - controllo incrociato con giacenze fisiche e segnalazione immediata di scostamenti;
 - conservazione dei registri.

E.6. Divieti

È fatto espresso divieto di:

- smaltire rifiuti o farmaci scaduti al di fuori dei canali autorizzati;

- utilizzare fornitori o trasportatori non iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- omettere o falsificare registrazioni nei registri di carico e scarico;
- non compilare o alterare i formulari FIR;
- conservare farmaci scaduti in modo non conforme o senza identificazione;
- omettere la tenuta o aggiornamento del registro stupefacenti;
- disperdere o contaminare l'ambiente mediante cattiva gestione di sostanze o rifiuti;
- non segnalare immediatamente perdite, danneggiamenti o anomalie nella gestione dei farmaci o rifiuti pericolosi.

E.7. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Le funzioni competenti (Direzione Farmacie, Legal, RSPP, consulente ambientale esterno) trasmettono tempestivamente all'OdV:

- eventuali verbali o ispezioni da parte di ASL, ARPA o altri enti di controllo;
- segnalazioni di anomalie, dispersioni o violazioni nella gestione ambientale;
- verbali di verifica o audit interni;
- ogni altra informazione utile alla prevenzione dei reati ambientali.

PARTE SPECIALE F – REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

(art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001)

F.1. Premessa e finalità

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Alma Farmacie Group S.p.A. (di seguito “Alma” o la “Società”) definisce i principi di comportamento e i presidi di controllo volti a prevenire la commissione dei **reati di riciclaggio, autoriciclaggio e reati connessi all’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, come disciplinati dall’art. 25-*octies* del Decreto.

L’obiettivo è garantire la **tracciabilità, liceità e trasparenza** di tutte le operazioni economico-finanziarie della Società e prevenire l’utilizzo dell’attività aziendale per finalità di occultamento o reimpiego di fondi di provenienza illecita.

F.2. Fattispecie rilevanti

Le principali fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001 e rilevanti per Alma sono

- **Ricettazione** (Art. 648 c.p.)
- **Riciclaggio** (art. 648-bis c.p.);
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter c.p.): utilizzo di tali beni in attività economiche o finanziarie;
- **Autoriciclaggio** (art. 648-ter.1 c.p.)

F.3. Aree di attività sensibili

Alla luce del *Risk Assessment*, le aree operative di Alma potenzialmente esposte al rischio di riciclaggio o autoriciclaggio sono:

- Gestione dei flussi finanziari (pagamenti, incassi, bonifici, utilizzo POS);
- Gestione della cassa e movimentazione contante presso le farmacie;
- Gestione dei rapporti bancari e conti correnti aziendali;
- Gestione dei rapporti con fornitori e consulenti esterni, inclusi quelli neo-acquisiti;
- Attività di due diligence interna sui fornitori e controlli antiriciclaggio di gruppo;
- Gestione di operazioni straordinarie o finanziamenti intercompany;
- Gestione di premi, buoni sconto o programmi fedeltà, connessi a potenziali rischi di movimentazioni non tracciate.

F.4. Principi di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello devono:

- operare nel pieno rispetto delle normative antiriciclaggio vigenti (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche);
- garantire la tracciabilità completa di ogni operazione finanziaria, evitando l'uso del contante salvo i limiti di legge;
- utilizzare esclusivamente conti correnti aziendali per le operazioni economiche e non conti personali o non ufficiali, garantendo misure di sicurezza adeguate per l'accesso ai conti;
- verificare l'identità e l'affidabilità dei fornitori, consulenti e partner commerciali, tramite controlli documentali o referenziali;
- assicurare che ogni operazione economica sia autorizzata, documentata e giustificata da idonea causale;
- segnalare tempestivamente anomalie, pagamenti non coerenti o operazioni sospette all'Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza;
- collaborare con le autorità competenti (Guardia di Finanza, UIF) in caso di richieste o ispezioni.

F.5. Protocolli e controlli di prevenzione

- Separazione delle funzioni tra chi dispone, esegue e contabilizza i pagamenti;
- Utilizzo esclusivo di strumenti di pagamento tracciabili (bonifici, carte aziendali, assegni non trasferibili);
- Controllo e approvazione centralizzata dei pagamenti da parte della funzione Finance e del CFO;
- Monitoraggio costante dei rapporti bancari, con verifica periodica di estratti conto e flussi;
- Divieto di apertura di conti non autorizzati o intestati a soggetti diversi dalla Società;
- Verifica dell'identità dei fornitori e dei consulenti, anche attraverso la consultazione di liste di compliance o database pubblici;
- Inserire la Clausola 231 nei contratti con i fornitori;
- Due diligence interna annuale sui principali fornitori;
- Tenuta e aggiornamento dell'Albo Fornitori di Gruppo;
- Formazione periodica del personale sui temi della tracciabilità e del contrasto al riciclaggio.

F.6. Divieti

È fatto espresso divieto di:

- ricevere o effettuare pagamenti in contanti o tramite strumenti non tracciabili, oltre i limiti di legge;

- frazionare artificialmente pagamenti o incassi per eludere gli obblighi di tracciabilità;
- utilizzare fondi o beni di provenienza sospetta o non giustificata;
- effettuare operazioni economiche prive di causale o documentazione di supporto;
- omettere o alterare registrazioni contabili atte a mascherare la provenienza dei fondi;
- favorire o non segnalare operazioni anomale, anche se disposte da terzi o clienti.

F.7. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Le funzioni competenti (Finance, Amministrazione, CFO e, ove necessario, Revisori o consulenti fiscali) trasmettono tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- eventuali segnalazioni di operazioni anomale o sospette;
- comunicazioni o rilievi delle autorità di vigilanza o degli istituti bancari;
- audit o verifiche interne sui flussi di cassa e sui pagamenti;
- eventuali provvedimenti giudiziari o sanzionatori rilevanti per la materia;
- ogni altra informazione utile alla prevenzione dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio.

PARTE SPECIALE G – REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

(art. 24-*bis* D.Lgs. 231/2001)

G.1. Premessa e finalità

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Alma Farmacie Group S.p.A. (di seguito “Alma” o la “Società”) ha la finalità di individuare i principi di comportamento e i protocolli di controllo atti a prevenire la commissione di **reati informatici** e di **trattamento illecito dei dati personali**, garantendo la sicurezza, l’integrità e la correttezza delle informazioni gestite nei sistemi aziendali.

Alma utilizza numerosi sistemi informativi per la gestione delle attività di rete, tra cui i gestionali nonché gli archivi digitali e database contenenti dati personali di clienti, dipendenti e pazienti.

L’obiettivo è assicurare che tali strumenti siano impiegati in modo conforme alla legge e alle policy aziendali, prevenendo utilizzi impropri o non autorizzati.

G.2. Fattispecie rilevanti

Le fattispecie di reato di cui all’art. 24-*bis* del Decreto che possono rilevare per Alma sono, a titolo esemplificativo:

- **Falsificazione di documenti informatici** (art. 491-bis c.p.);
- **Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico** (art. 615-ter c.p.);
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (artt. 635-bis c.p.);
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-quater c.p.)
- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici** (art. 635-quater.1 c.p.),
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse** (art. 635-quinquies c.p.)

G.3. Aree di attività sensibili

Le principali aree operative di Alma esposte a rischio di reati informatici e trattamento illecito di dati sono:

- Gestione e aggiornamento dei sistemi informativi aziendali;
- Gestione e protezione dei dati personali di dipendenti, collaboratori, fornitori, utenti e clienti;
- Accesso remoto e gestione delle credenziali informatiche per le farmacie e per la sede;

- Gestione dei dispositivi aziendali;
- Conservazione digitale e archiviazione elettronica dei documenti contabili e sanitari;
- Gestione della posta elettronica aziendale e delle piattaforme cloud condivise gestione degli accessi alla rete internet;
- Manutenzione hardware e software e gestione dei fornitori ICT;
- Attività di marketing e fidelizzazione clienti e/o utenti, mediante programmi fedeltà e campagne promozionali digitali.

G.4. Principi di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello devono:

- utilizzare i sistemi informatici e telematici aziendali esclusivamente per finalità lavorative;
- rispettare le policy interne in materia di sicurezza informatica, privacy e protezione dei dati personali;
- non divulgare credenziali, password o codici di accesso a soggetti non autorizzati;
- non installare software o applicazioni non autorizzate;
- non variare la configurazione dei devices utilizzati;
- custodire con diligenza dispositivi aziendali (pc, tablet, smartphone, badge);
- non accedere o tentare di accedere a sistemi o archivi non pertinenti alle proprie mansioni;
- trattare i dati personali in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e alle istruzioni del DPO esterno, nonché conformarsi alle procedure interne emanate in materia di data protection;
- segnalare tempestivamente eventuali violazioni, accessi anomali, incidenti di sicurezza, *data breach* o distruzione o perdita, anche accidentale, di dati all'IT Manager e al DPO.

G.5. Protocolli e controlli di prevenzione

- Gestione controllata delle credenziali di accesso (badge e password personali, con scadenza periodica);
- Registrazione automatica delle attività effettuate su sistemi e database (log di accesso e tracciamento);
- Controllo periodico degli accessi da parte della funzione IT e del DPO;
- Cifratura e/o pseudonimizzazione dei dati appartenenti a categorie particolari (es: dati sulla salute, credo religioso, convinzioni politiche, adesione a sindacati) e sanitari archiviati digitalmente;
- Backup automatico giornaliero;

- Aggiornamento periodico software e antivirus e altri tools antintrusione da parte dei fornitori ICT accreditati;
- Policy aziendale per l'uso corretto delle risorse informatiche e delle comunicazioni elettroniche;
- Verifica preventiva dei fornitori ICT e dei loro standard di sicurezza, nonché monitoraggio continuo e costante del loro operato, anche con checklist apposite o controlli onsite;
- Formazione periodica obbligatoria per il personale sui temi di cybersecurity, phishing e privacy.

G.6. Divieti

È fatto espresso divieto di:

- utilizzare dispositivi aziendali per finalità personali o non professionali;
- accedere, copiare, modificare o cancellare dati o programmi senza autorizzazione;
- utilizzare software o archivi informatici per fini illeciti o in violazione della privacy;
- trasmettere informazioni riservate a soggetti esterni non autorizzati;
- manipolare o alterare dati informatici o contabili o comunque di proprietà di Alma;
- omettere la segnalazione di accessi anomali, violazioni o incidenti di sicurezza o fornire informazioni parziali e non confermate o confermabili.

G.7. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Le funzioni IT, Legal, HR e il DPO trasmettono tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- segnalazioni di incidenti di sicurezza, compromissioni, *data breach*, accessi anomali o/e perdita e distruzione anche accidentale di dati;
- audit interni o verifiche esterne in materia di sicurezza informatica e privacy;
- esiti delle verifiche annuali del DPO o delle autorità competenti (es. Garante Privacy);
- eventuali contestazioni o provvedimenti sanzionatori in materia di GDPR o cybersecurity;
- aggiornamenti su modifiche organizzative, tecnologiche o normative rilevanti;
- ogni altra informazione utile alla prevenzione dei reati informatici e di trattamento illecito di dati.

PARTE SPECIALE H – REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

(art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001)

H.1. Premessa e finalità

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Alma Farmacie Group S.p.A. (di seguito anche “Alma” o la “Società”) ha l'obiettivo di individuare i principi e i protocolli di controllo volti a prevenire la commissione dei **reati contro l'industria e il commercio**, connessi alle attività di gestione dei marchi, commercializzazione dei prodotti a marchio proprio (*private label*), preparazioni galeniche e iniziative promozionali.

Tali presidi mirano ad assicurare la **correttezza, trasparenza e lealtà** nelle relazioni commerciali, la **tutela del marchio Alma** e dei prodotti commercializzati, nonché la **conformità alle norme di settore**, comprese quelle in materia di concorrenza e pubblicità.

H.2. Fattispecie rilevanti

Le fattispecie di reato previste dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, rilevanti per l'attività di Alma, includono:

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.);
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-bis c.p.);
- **Frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.);
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.);
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517 ter c.p.).

H.3. Aree di attività sensibili

Alla luce del *Risk Assessment*, le aree operative maggiormente esposte a rischio di reati contro l'industria e il commercio sono:

- Gestione e tutela dei marchi e dei segni distintivi del gruppo Alma;
- Progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti a marchio proprio (*private label*);
- Gestione delle forniture e dei rapporti con produttori e distributori;
- Predisposizione di etichette, packaging e materiali promozionali;
- Attività di marketing e comunicazione commerciale, comprese campagne pubblicitarie e iniziative fedeltà;
- Gestione e vendita di prodotti galenici e parafarmaceutici;

- Gestione dei rapporti con le autorità sanitarie e di controllo (es. Ministero della Salute, ASL, NAS);
- Utilizzo del marchio Alma o di marchi collegati da parte delle farmacie controllate.

H.4. Principi di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello devono:

- garantire la veridicità e trasparenza delle informazioni relative ai prodotti e ai servizi offerti;
- utilizzare marchi, loghi e segni distintivi solo previa autorizzazione della funzione competente;
- assicurare che prodotti e materiali promozionali rispettino la normativa vigente, incluse le disposizioni AIFA ed il Codice del Consumo;
- verificare la conformità dei prodotti *private label* agli standard qualitativi e di sicurezza stabiliti dalla Società e dalla normativa;
- non porre in essere pratiche commerciali scorrette o pubblicità ingannevoli;
- non utilizzare impropriamente marchi, brevetti o segni distintivi di terzi;
- collaborare con le autorità competenti in caso di ispezioni o verifiche.

H.5. Protocolli e controlli di prevenzione

- Registrazione e tutela legale dei marchi Alma e dei marchi collegati;
- Verifica legale e tecnica di ogni materiale pubblicitario, etichetta o comunicazione promozionale, prima della diffusione;
- Controllo qualità e tracciabilità dei prodotti *private label* e galenici, mediante verifiche documentali e campionamenti;
- Contrattualizzazione dei fornitori e produttori con clausole di conformità, responsabilità e tracciabilità;
- Monitoraggio costante delle forniture e delle condizioni di conservazione e distribuzione;
- Validazione da parte della Funzione Legal e Marketing per l'uso di marchi e segni distintivi;
- Divieto di riutilizzo o riproduzione non autorizzata di marchi di terzi;
- Archiviazione digitale dei contratti di licenza, registrazioni e certificazioni relative ai marchi e prodotti Alma;
- Procedure di richiamo o ritiro prodotti in caso di difformità o segnalazioni delle autorità;
- Formazione periodica del personale delle funzioni coinvolte su proprietà intellettuale e pubblicità corretta.

H.6. Divieti

È vietato:

- utilizzare marchi, segni o loghi non registrati o non autorizzati;
- commercializzare prodotti non conformi o con etichette fuorvianti;
- falsificare o alterare documenti di conformità o certificazioni;
- impiegare diciture o immagini ingannevoli nei materiali pubblicitari;
- utilizzare impropriamente marchi o brevetti di proprietà di terzi;
- porre in essere atti di concorrenza sleale, anche potenziale;
- riutilizzare marchi o confezioni appartenenti ad altri operatori commerciali.

H.7. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Le funzioni competenti (Marketing, Legal, Qualità e Acquisti) devono trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- eventuali contestazioni o segnalazioni delle autorità di controllo (Ministero della Salute, NAS, ASL, AGCM);
- rilievi o reclami relativi alla qualità, conformità o etichettatura dei prodotti;
- segnalazioni di uso improprio del marchio Alma da parte di terzi o di affiliate;
- verifiche interne o ispezioni esterne sui prodotti galenici o *private label*;
- ogni altra informazione utile alla prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio.

ALLEGATO 1
Catalogo dei Reati Presupposto

A.	RETI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	3
B.	RETI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	8
C.	RETI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	12
D.	RETI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	15
E.	RETI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	17
F.	RETI SOCIETARI	19
G.	RETI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	23
H.	RETI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	29
I.	RETI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	30
J.	RETI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO	33
K.	RETI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	35
L.	RETI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO	36
M.	RETI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	38
N.	RETI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	40
O.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	42
P.	RETI AMBIENTALI	43
Q.	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	57
R.	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	59
S.	RETI TRANSNAZIONALI	61
T.	RETI TRIBUTARI	64
U.	CONTRABBANDO	67
V.	RAZZISMO E XENOFobia	73
W.	DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	74
X.	RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	77
Y.	RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI CHE OPERANO NELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA ..	78
Z.	DELITTI CONTRO GLI ANIMALI	80

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

Si fornisce di seguito una descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi la cui commissione determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal D. Lgs 231/2001, l'insorgenza della responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi e per gli effetti della citata normativa.

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

[artt. 24 e 25 D. Lgs 231/2001]

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24 D. Lgs 231/2001	Art. 316-bis c.p. - "Malversazione a danno dello Stato". <i>"Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".</i>
Art. 24 D. Lgs 231/2001	Art. 640-bis c.p. - "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche". <i>"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".</i>
Art. 24 D. Lgs 231/2001	Art. 316-ter c.p. - "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato". <i>"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".</i>
Art. 24 D. Lgs 231/2001	Art. 353 c.p. - "Turbata libertà degli incanti". <i>"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà".</i>
Art. 24 D. Lgs 231/2001	Art. 353-bis c.p. - "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".</i>
Art. 24 D. Lgs 231/2001	Art. 640 c.p. - "Truffa".

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:</i> <i>1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</i> <i>[2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;</i> <i>2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</i> <i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante]</i>".
Art. 24 D. Lgs 231/2001	Art. 640-ter c.p. - "Frode informatica". <i>"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</i> <i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</i> <i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante".</i> La commissione del delitto ex art. 640-ter rileva ai fini del D. Lgs 231/2001 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.
Art. 24 D. Lgs 231/2001	Art. 356 c.p. - "Frode nelle pubbliche forniture". <i>"Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente¹, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente²."</i>
Art. 24 D. Lgs 231/2001	Art. 2 Lg. 898/ 1986 - "Frode in agricoltura". <i>"Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.</i> <i>Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo</i>

¹ ex art.355 c.p. "Inadempimento di contratti di pubbliche forniture", si intendono "obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, [facendo] mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio"

² ex art.355 c.p. "Inadempimento di contratti di pubbliche forniture", se la fornitura concerne:

- 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
- 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
- 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.</i> <i>Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1."</i>
Art. 25 D. Lgs 231/2001	Art 317 c.p. - "Concussione". <i>"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni".</i>
Art. 25 D. Lgs 231/2001	Art. 318 c.p. - "Corruzione per l'esercizio della funzione". <i>"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni."</i>
Art. 25 D. Lgs 231/2001	Art. 319 c.p. - "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio". <i>"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".</i> Art. 319-bis c.p. - "Circostanze aggravanti". <i>"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene."</i>
Art. 25 D. Lgs 231/2001	Art. 319-ter c.p. - "Corruzione in atti giudiziari". <i>"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".</i>
Art. 25 D. Lgs 231/2001	Art. 319-quater c.p. - "Induzione indebita a dare o promettere utilità". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".</i>
Art. 25 D. Lgs 231/2001	Art. 320 - "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio" <i>"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".</i>
Art. 25 D. Lgs 231/2001	Art. 321 c.p. - "Pene per il corruttore" <i>"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25 D. Lgs 231/2001	Art. 322 c.p. - "Istigazione alla corruzione". <i>"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.</i> <i>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.</i> <i>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319".</i>
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	Articolo 322-bis c.p. - "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri" <i>"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</i> <i>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</i> <i>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</i> <i>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</i> <i>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</i> <i>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</i> <i>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</i> <i>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</i> <i>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.</i> <i>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</i> <i>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</i> <i>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</i> <i>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".</i>
Art. 25 D. Lgs 231/2001	Art. 346-bis c.p. - "Traffico di influenze illecite" <i>"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</i> <i>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</i> <i>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</i> <i>Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita."</i>
Art. 25 D. Lgs 231/2001	Art. 314 c.p. co.1 - "Peculato" <i>"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi."</i> La commissione del delitto ex art. 314 co. 1 c.p. rileva ai fini del D. Lgs 231/2001 se offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	Art. 314-bis c.p. "Indebita destinazione di denaro e cose mobili" <i>"Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> <i>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000".</i>
Art. 25 D. Lgs 231/2001	Art. 316 c.p. - "Peculato mediante profitto dell'errore altrui" <i>"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> <i>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000."</i> La commissione del delitto ex art. 316 c.p. rileva ai fini del D. Lgs 231/2001 se offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

B. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

[art. 24-bis D. Lgs 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-bis D. Lgs 231/2001	Art. 615-ter c.p. - "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico". <i>"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</i> <i>La pena è della reclusione da due a dieci anni:</i> <i>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i> <i>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</i> <i>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</i> <i>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.</i> <i>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".</i>
Art. 24-bis D. Lgs 231/2001	Art. 617-quater c.p. - "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche". <i>"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</i> <i>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:</i> <i>1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;</i> <i>2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema."</i>
Art. 24-bis D. Lgs 231/2001	Art. 617-quinquies c.p. - "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche". <i>"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.</i> <i>Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.</i> <i>Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.</i> <i>"</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-bis D. Lgs 231/2001	Art. 635-bis c.p. - "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.</i> <i>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</i> 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato".
Art. 24-bis D. Lgs 231/2001	Art. 635-ter c.p. - "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.</i> <i>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</i> 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. <i>La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).</i>".
Art. 24-bis D. Lgs 231/2001	Art. 635-quater c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.</i> <i>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</i> 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato."
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	art. 635-quater.1 c.p. - "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico". <i>"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).</i> <i>La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma."</i>
Art. 24-bis D. Lgs 231/2001	Art. 635-quinquies c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.</i> <i>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</i> <i>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i> <i>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;</i> <i>3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.</i> <i>La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)".</i>
Art. 24-bis D. Lgs 231/2001	Art. 615-quater c.p. - "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici". <i>"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).</i> <i>La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma".</i>
Art. 24-bis D. Lgs 231/2001	Art. 491-bis c.p. - "Documenti informatici". <i>"Se alcuna delle falsità previste al presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici".</i>
Art. 24-bis D. Lgs 231/2001	Art. 640-quinquies c.p. - "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica". <i>"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".</i>
Art. 24-bis D. Lgs 231/2001	Art. 629 c.p. "Estorsione". <i>"Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità".
Art. 24-bis D. Lgs 231/2001	Art. 1, comma 11, D.L. 105/2019. <i>"Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni".</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

C. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

[art. 24-ter D. Lgs 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-ter D. Lgs 231/2001	Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere". <i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più".</i> <i>(omissis VI comma).</i> <i>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".</i>
Art. 24-ter D. Lgs 231/2001	Art. 416, comma. 6 c.p. - "Associazione per delinquere". <i>"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma."</i>
Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001	Art. 416-bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso". <i>"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-ter D. Lgs 231/2001	Art. 416-ter c.p. - "Scambio elettorale politico-mafioso". <i>"Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici."</i>
Art. 24-ter D. Lgs 231/2001	Art. 630 c.p. - "Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione". <i>"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".</i>
Art. 24-ter D. Lgs 231/2001	Art. 74 DPR 309/1990 - "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope". <i>"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale."</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</i> <i>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".</i>
Art. 24-ter D. Lgs 231/2001	Art. 407, comma. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. - "Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110".

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

D. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

[art. 25-bis D. Lgs 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis D. Lgs 231/2001	Art. 453 c.p. - "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate". <i>"È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:</i> <i>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</i> <i>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</i> <i>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</i> <i>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</i> <i>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.</i> <i>La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato."</i>
Art. 25-bis D. Lgs 231/2001	Art. 454 c.p. - "Alterazione di monete". <i>"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00".</i>
Art. 25-bis D. Lgs 231/2001	Art. 455 c.p. - "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate". <i>"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà".</i>
Art. 25-bis D. Lgs 231/2001	Art. 457 c.p. - "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede". <i>"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00".</i>
Art. 25-bis D. Lgs 231/2001	Art. 459 c.p. - "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati". <i>"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali."</i>
Art. 25-bis D. Lgs 231/2001	Art. 460 c.p. - "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo". <i>"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00".</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis D. Lgs 231/2001	Art. 461 c.p. - "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata". <i>"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".</i>
Art. 25-bis D. Lgs 231/2001	Art. 464, c. 1, c.p. - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati". <i>"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516. (...)"</i>.
Art. 25-bis D. Lgs 231/2001	Art. 464, c. 2, c.p.) - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati". <i>(...)"</i>. <i>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".</i>
Art. 25-bis D. Lgs 231/2001	Art. 473 c.p. - "Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali". <i>"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</i> <i>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".</i>
Art. 25-bis D. Lgs 231/2001	Art. 474 c.p. - "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi". <i>"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</i> <i>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</i> <i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

E. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

[art. 25-bis.1. D. Lgs 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis.1 D. Lgs 231/2001	Art. 513 c.p. - "Turbata libertà dell'industria o del commercio". <i>"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".</i>
Art. 25-bis.1 D. Lgs 231/2001	Art. 515 c.p. - "Frode nell'esercizio del commercio". <i>"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103".</i>
Art. 25-bis.1 D. Lgs 231/2001	Art. 516 c.p. - "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine". <i>"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".</i>
Art. 25-bis.1 D. Lgs 231/2001	Art. 517 c.p. - "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci". <i>"Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 20.000".</i>
Art. 25-bis.1 D. Lgs 231/2001	Art. 517-ter c.p. - "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale". <i>"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".</i>
Art. 25-bis.1 D. Lgs 231/2001	Art. 517-quater c.p. - "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari". <i>"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</i> <i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".</i>
Art. 25-bis.1 D. Lgs 231/2001	Art. 513-bis c.p. - "Illecita concorrenza con minaccia o violenza". <i>"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</i> <i>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".</i>
Art. 25-bis.1 D. Lgs 231/2001	Art. 514 c.p. - "Frodi contro le industrie nazionali". <i>"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.</i> <i>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

F. REATI SOCIETARI

[art. 25-ter D. Lgs 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-ter D. Lgs 231/2001	Art. 2621 c.c. - "False comunicazioni sociali". <i>"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</i> <i>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."</i>
Art. 25-ter D. Lgs 231/2001	Art. 2621-bis c.c. - "Fatti di lieve entità". <i>"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</i> <i>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale."</i>
Art. 25-ter D. Lgs 231/2001	Art. 2622 c.c. - "False comunicazioni sociali delle Società quotate". <i>"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</i> <i>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</i> <i>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</i> <i>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</i> <i>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</i> <i>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</i> <i>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".</i>
Art. 25-ter D. Lgs 231/2001	Art. 2625 c.c. - "Impedito controllo". <i>"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €.</i> <i>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'Art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".</i>
Art. 25-ter D. Lgs 231/2001	Art. 2626 c.c. - "Indebita restituzione dei conferimenti". <i>"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".</i>
Art. 25-ter D. Lgs 231/2001	Art. 2627 c.c. - "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve". <i>"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".</i>
Art. 25-ter D. Lgs 231/2001	Art. 2628 c.c. - "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante". <i>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</i> <i>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</i> <i>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</i>
Art. 25-ter D. Lgs 231/2001	Art. 2629 c.c. - "Operazioni in pregiudizio dei creditori". <i>"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> <i>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato"</i>
Art. 25-ter D. Lgs 231/2001	Art. 2629-bis - "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi". <i>"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".</i> <i>Art. 2391 (Interessi degli amministratori): "L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.</i> <i>Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione".</i>
Art. 25-ter	Art. 2632 c.c. - "Formazione fittizia del capitale".

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
D. Lgs 231/2001	<i>"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".</i>
Art. 25-ter D. Lgs 231/2001	Art. 2633 c.c. - "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori". <i>"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".</i>
Art. 25-ter D. Lgs 231/2001	Art. 2635 c.c. - "Corruzione tra privati". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte".</i>
Art. 25-ter D. Lgs 231/2001	Art. 2635-bis c.c. - "Istigazione alla corruzione tra privati". <i>"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".</i>
Art. 25-ter D. Lgs 231/2001	Art. 2636 c.c. - "Illecita influenza sull'assemblea". <i>"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".</i>
Art. 25-ter D. Lgs 231/2001	Art. 2637 c.c. - "Aggiotaggio".

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale."</i>
Art. 25-ter D. Lgs 231/2001	Art. 2638 c.c. - "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza". <i>"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</i> <i>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</i> <i>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".</i>
Art. 25-ter D. Lgs 231/2001	Art. 54 D. Lgs. 19/2023 – "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" <i>"Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

G. REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO
[art. 25-quater D. Lgs 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-quater D. Lgs 231/2001	Art. 270-bis c.p. - "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico". <i>"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</i> <i>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</i> <i>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.</i> <i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".</i>
Art. 25-quater D. Lgs 231/2001	Art. 270-ter c.p. - "Assistenza agli associati" <i>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.</i> <i>La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.</i> <i>Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</i>
Art. 25-quater D. Lgs 231/2001	Art. 270-quater c.p. - "Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale" <i>"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</i> <i>Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni."</i>
Art. 25-quater D. Lgs 231/2001	Art. 270-quater.1 c.p. - "Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo" <i>"Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni".</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-quater D. Lgs 231/2001	Art. 270-quinquies c.p. - "Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale" <i>"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.</i> <i>Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici".</i>
Art. 25-quater D. Lgs 231/2001	Art. 270 quinquies.1 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo <i>"Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.</i> <i>Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni".</i>
Art. 25-quater D. Lgs 231/2001	Art. 270-quinquies.2 c.p. - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro <i>"Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000".</i>
Art. 25-quater D. Lgs 231/2001	Art. 270-quinquies.3 c.p. - Detenzione di materiale con finalità di terrorismo <i>"Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni".</i>
Art. 25-quater D. Lgs 231/2001	Art. 270-sexies c.p. - "Condotte con finalità di terrorismo" <i>"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-quater D. Lgs 231/2001	Art. 280 c.p. - "Attentato per finalità terroristiche o di eversione" <i>"Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.</i> <i>Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.</i> <i>Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.</i> <i>Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.</i> <i>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".</i>
Art. 25-quater D. Lgs 231/2001	Art. 280-bis c.p. - "Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi" <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</i> <i>Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.</i> <i>Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.</i> <i>Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni".</i>
Art. 25-quater D. Lgs 231/2001	Art. 280-ter c.p. Atti di terrorismo nucleare <i>"È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; Aggiornato alla data del 10 ottobre 2025 (ultimo provvedimento inserito: Legge 23 settembre 2025, n.132) 28/88 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici."</i>
Art. 25-quater D. Lgs 231/2001	Art. 289-bis c.p. - "Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione" <i>"Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</i> <i>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</i> <i>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</i> <i>Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma".</i>
Art. 25-quater D. Lgs 231/2001	Art. 289-ter c.p. - Sequestro a scopo di coazione <i>"Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi".</i>
Art. 25-quater D. Lgs 231/2001	Art. 302 c.p. - "Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo" <i>"Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione."</i>
Art. 25-quater D. Lgs 231/2001	Art. 304 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo <i>"Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Aggiornato alla data del 10 ottobre 2025 (ultimo provvedimento inserito: Legge 23 settembre 2025, n.132) 29/88 Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo".</i>
Art. 25-quater D. Lgs 231/2001	Art. 305 c.p. - Cospirazione politica mediante associazione <i>"Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati".</i>
Art. 25-quater D. Lgs 231/2001	Art. 306 c.p. Banda armata: formazione e partecipazione <i>"Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori".</i>
Art. 25-quater	Art. 307 c.p. - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
D. Lgs 231/2001	<i>"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole".</i>
Art. 25-quater D. Lgs 231/2001	L. n. 342/1976, art. 1 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo <i>Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.</i>
Art. 25-quater D. Lgs 231/2001	L. n. 422/1989, art. 3 - Sanzioni <i>"Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque: a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione; b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento; c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione; d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione; Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo. Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge".</i>
Art. 25-quater D. Lgs 231/2001	Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 25-quater D. Lgs 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo: Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999 <i>"Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare</i> Aggiornato alla data del 10 ottobre 2025 (ultimo provvedimento inserito: Legge 23 settembre 2025, n.132) 31/88 un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa. 2.(a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>(a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;</i> <i>(b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.</i> <i>3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).</i> <i>4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.</i> <i>5. Commette altresì un reato chiunque: (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo; (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo; (c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo."</i> Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc.).

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

H. REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

[art. 25-*quater*.1. D. Lgs 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art 25-<i>quater</i>.1 D. Lgs 231/2001	Art. 583-bis c.p. - "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili". <i>"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</i> <i>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</i> <i>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</i> <i>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</i> <i>1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;</i> <i>2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.</i> <i>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

I. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

[art. 25-quinquies D. Lgs 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001	Art. 600 c.p. - "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù". <i>"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</i> <i>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona."</i>
Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001	Art. 600-bis c.p. - "Prostituzione minorile". <i>"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:</i> <i>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</i> <i>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</i> <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000."</i>
Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001	Art. 600-ter c.p. - "Pornografia minorile". <i>"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</i> <i>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</i> <i>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto."</i> <i>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</i> <i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</i> <i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</i> <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</i> <i>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali."</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001	Art. 600-<i>quater</i> c.p. - "Detenzione di materiale pornografico". <i>"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549".</i> <i>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità".</i>
Art. 25- <i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001	Articolo 600-<i>quater</i>.1 c.p. - "Pornografia virtuale" <i>"Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-<i>quater</i> si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</i> <i>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".</i>
Art. 25- <i>quinquies</i> D. Lgs 231/2001	Art. 600-<i>quinquies</i> c.p. - "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile". <i>"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937".</i>
Art. 25- <i>quinquies</i> D. Lgs 231/2001	Art. 601 c.p. - "Tratta di persone". <i>"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</i> <i>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età".</i>
Art. 25- <i>quinquies</i> D. Lgs 231/2001	Art. 602 c.p. - "Acquisto e alienazione di schiavi". <i>"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</i> <i>La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-quinquies D. Lgs 231/2001	Art. 603-bis c.p. - "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</i> 1) <i>recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</i> 2) <i>utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</i> <i>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</i> <i>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</i> 1) <i>la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</i> 2) <i>la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</i> 3) <i>la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</i> 4) <i>la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</i> <i>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</i> 1) <i>il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</i> 2) <i>il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</i> 3) <i>l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".</i>
Art. 25-quinquies D. Lgs 231/2001	Art. 609-undecies c.p.- "Adescamento di minorenni" <i>"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione."</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

J. REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO

[art. 25-sexies D. Lgs. 231/2001; artt. 187-bis, 187-ter, 187-quinquies TUF]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-sexies D. Lgs 231/2001	Art. 184 TUF - "Abuso di informazioni privilegiate" <i>"1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</i> <i>a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</i> <i>b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;</i> <i>c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a".</i> <i>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</i> <i>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</i> <i>3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni".</i>
Art. 25-sexies D. Lgs 231/2001	Art. 185 TUF - "Manipolazione del mercato" <i>"1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</i> <i>1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.</i> <i>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</i> <i>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</i> <i>2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche: a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a); b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)".</i>
Art. 25-sexies D. Lgs 231/2001	Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) <i>"Non è consentito: a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate".</i> Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014) <i>"Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato".</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

K. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

[art. 25-septies D. Lgs 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-septies. D. Lgs 231/2001	Art. 589 c.p. - "Omicidio colposo". <i>"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</i> <i>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</i> <i>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope</i> <i>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".</i>
Art. 25-septies. D. Lgs 231/2001	Art. 590 c.p. - "Lesioni personali colpose". <i>"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.</i> <i>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</i> <i>Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</i> <i>Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</i> <i>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</i> <i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

L. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
[art. 25-octies D. Lgs 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-octies D. Lgs 231/2001	Art. 648 - "Ricettazione". <i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.</i> <i>La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).</i> <i>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i> <i>Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.</i> <i>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato"</i>
Art. 25-octies D. Lgs 231/2001	Art. 648-bis - "Riciclaggio". <i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</i> <i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</i> <i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i> <i>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."</i>
Art. 25-octies D. Lgs 231/2001	Art. 648-ter c.p. - "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita". <i>"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.</i> <i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</i> <i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i> <i>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."</i>
Art. 25-octies D. Lgs 231/2001	Art. 648-ter.1 c.p. - "Autoriciclaggio". <i>"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</i> <i>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i> <i>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.</i> <i>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</i> <i>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</i> <i>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</i> <i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

M. REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

[art. 25-octies.1 D. Lgs231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-octies.1 D. Lgs 231/2001	Art. 493-ter - "Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento". <i>"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</i> <i>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</i> <i>Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta".</i>
Art. 25-octies.1 D. Lgs 231/2001	Art. 493-quater - "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi e programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.</i> <i>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto".</i>
Art. 25-octies.1 D. Lgs 231/2001	Art. 640-ter c.p. - "Frode informatica". <i>"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</i> <i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</i> <i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7".</i>
Art. 25-octies.1 D. Lgs 231/2001	Art. 512-bis c.p. - "Trasferimento fraudolento di valori".

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni</i> <i>La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni".</i>
Art. 25-octies.1 comma 2	Ogni altro delitto contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offende il patrimonio dal Codice penale, quando ad oggetto strumenti di pagamento diversi dal contante.

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

N. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

[art. 25-novies D. Lgs 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-novies D. Lgs 231/2001	Art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa <i>"Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; a -ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; e) (soppresso). f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. 1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore"</i>
Art. 25-novies D. Lgs 231/2001	Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3) <i>La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.</i>
Art. 25-novies D. Lgs 231/2001	Art. 171-bis l. 633/1941 <i>"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."</i> <i>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies,</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."
Art. 25-novies D. Lgs 231/2001	Art. 171-ter L. 633/1941 <i>"È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della predetta legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.</i> <i>È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</i>
Art. 25-novies D. Lgs 231/2001	Art. 171-septies L. 633/1941 <i>"1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge."</i>
Art. 25-novies D. Lgs 231/2001	Art. 171-octies L. 633/1941 <i>"Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."</i>

O. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
[art. 25-decies D. Lgs 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-decies D. Lgs 231/2001	Art. 377-bis c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni"</i> .

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

P. REATI AMBIENTALI

[art. 25-undecies D. Lgs 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 452-bis c.p. - "Inquinamento ambientale" <i>"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</i> <i>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</i> <i>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</i> <i>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi"</i> .
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 452-quater c.p. - "Disastro ambientale" <i>"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</i> <i>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</i> <i>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</i> <i>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</i> <i>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà"</i>
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 452-quinquies c.p. - "Delitti colposi contro l'ambiente" <i>"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</i> <i>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."</i>
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 452-sexies c.p. - "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</i> <i>La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:</i> <i>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</i> <i>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</i> <i>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</i> <i>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze."</i>
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 452-septies "Impedimento del controllo"

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."</i>
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 452-octies c.p. - "Circostanze aggravanti" <i>"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</i> <i>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</i> <i>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale".</i>
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 452terdecies c.p. - Omessa bonifica <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000".</i>
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 452-quaterdecies - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti <i>"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</i> <i>Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</i> <i>Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà ((...)) quando:</i> <i>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</i> <i>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</i> <i>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</i> <i>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 ((del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,)) o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</i> <i>Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.</i> <i>Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</i> <i>È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca."</i>
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 727-bis c.p. - "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto</i> <i>da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</i> <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro."</i>
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 733-bis c.p. - "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" <i>"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro".</i>
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 137 D. Lgs 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione), c. 2, 3, 5. <i>"2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da cinquemila euro a cinquantaduemila euro.</i> <i>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</i> <i>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro(*). Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro".</i>
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 137 D. Lgs 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), c. 11 <i>"11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</i> ART 103 (Scarichi sul suolo): <i>1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</i> <i>a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;</i> <i>b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;</i> <i>c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</i> <i>d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. 2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. ART 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee): 1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità di scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. 6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione. 7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici. 8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati,

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata".</i>
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 137 D. Lgs 152/2006 - "Sanzioni penali" (per scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aeromobili), c. 13. <i>"13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente".</i>
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 255-bis D. Lgs 152/2006. – "Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari <i>"1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:</i> <i>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</i> <i>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</i> <i>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</i> <i>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</i> <i>2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.</i> <i>3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del <u>decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</u>"</i>
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 255-ter D. Lgs 152/2006– "Abbandono di rifiuti pericolosi" <i>"1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</i> <i>2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:</i> <i>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</i> <i>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</i> <i>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</i> <i>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</i> <i>3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi".</i>
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 256 D. Lgs 152/2006 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata" <i>"1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211,</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi. 1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. 2. COMMA ABROGATO 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. 3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni. 3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b). 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 256-bis D. Lgs 152/2006 – “Combustione illecita di rifiuti” “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. 2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.) 3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni. 3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà. 4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato”.
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 257 D. Lgs 152/2006 - “Bonifica dei siti” “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.</i> <i>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</i> <i>3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</i> <i>4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1".</i>
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 258 D. Lgs 152/2006 - "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari" <i>1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</i> <i>2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.</i> <i>2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.</i> <i>3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.</i> <i>4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.</i> <i>Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</i> <i>4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. 6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro. 9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato. 10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. 11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato. 12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo".
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 259 D. Lgs 152/2006 - "Spedizione illegale di rifiuti" <i>"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157)) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto".</i>
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 260-bis D.Lgs. 152/2006 – "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti" 1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. 3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. 4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avvengono nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.</i> <i>5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.</i> <i>6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</i> <i>7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</i> <i>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</i> <i>9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.</i> <i>9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.</i> <i>9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie".</i>
+Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 279 D. Lgs 152/2006 - "Sanzioni" (per il "Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria"), c. 5 <i>"Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa".</i> [Art. 279 comma 2 D. Lgs 152/06] <i>"Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione".</i>
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1 e c.2

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	1. "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione". 2. "In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi".
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1, 2. "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	e) <i>commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i> f) <i>detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento.</i> 2. <i>In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mese e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi".</i>
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 3-bis Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1. <i>"Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale".</i>
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 6 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 4. <i>"Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.</i> [Art. 6 C. 1] <i>"Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica".</i>
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono" <i>"Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".</i>
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 8 D. Lgs 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento doloso", c. 1, 2 1. <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000".</i> 2. <i>"Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000".</i>
Art. 25-undecies D. Lgs 231/2001	Art. 9 D. Lgs 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento colposo", c. 1 e 2 1. <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000".</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	2. <i>“Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000”.</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

Q. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
[art. 25-duodecies D. Lgs 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-duodecies D. Lgs 231/2001	Art. 12 D. Lgs 25.7.1998 n. 286 [commi 3, 3-bis, 3-ter] - "Disposizioni contro le migrazioni clandestine": <i>"[3] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</i> [3-bis] Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. [3-ter] La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto."
Art. 25-duodecies D. Lgs 231/2001	Art. 12 D. Lgs 25.7.1998 n. 286 [comma 5] - "Disposizioni contro le migrazioni clandestine": <i>"[5] Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà."</i>
Art. 25-duodecies D. Lgs 231/2001	Art. 22 D. Lgs 25.7.1998 n. 286 [commi 12, 12-bis, 12-quinquies] - "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato": <i>"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</i> [12-bis] Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: <i>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</i> [12-ter] Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. [12-quater] Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6. [12-quinquies] Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio."</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

R. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI
[art. 25-*quaterdecies* D. Lgs 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quaterdecies</i> D. Lgs 231/2001	Art. 1 L. 401/1989 - "Frodi in competizioni sportive". <i>"1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.</i> <i>2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</i> <i>3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000."</i>
Art. 25- <i>quaterdecies</i> D. Lgs 231/2001	Art. 4 L. 401/1989 - "Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa". <i>"1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione Italiana per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.</i> <i>2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51,65 a euro 516,46. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.</i> <i>3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51,65 a euro 516,46.</i> <i>4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.</i> <i>4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</i> <i>4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale."</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

S. REATI TRANSNAZIONALI

[art. 10 L. 146/2006]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 10 L. 146/2006	Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere". <i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".</i> Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".
Art. 10 L. 146/2006	Art. 416 bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso". <i>"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito".</i> <i>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, anche straniere, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</i>
Art. 10 L. 146/2006	Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309- "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope". <i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</i> <i>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</i> <i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</i> <i>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i> <i>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</i> <i>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</i> <i>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</i> <i>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".</i>
Art. 10 L. 146/2006	Art. 291-quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43- "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri". <i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</i> <i>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</i> <i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</i> <i>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i> <i>Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".</i>
Art. 10 L. 146/2006	Art. 377-bis c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".</i>
Art. 10 L. 146/2006	Art. 378 c.p. - "Favoreggiamento personale". <i>"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</i> <i>Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.</i> <i>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto".</i>
Art. 10 L. 146/2006	Art. 12 D. Lgs 25.7.1998 n. 286 [comma 3, 3-bis, 3-ter, 5]- "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine" <i>"1. (omissis)</i> <i>2. (omissis)</i> <i>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</i> <i>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</i> <i>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i> <i>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i> <i>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</i> <i>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti</i> <i>.</i> <i>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</i> <i>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</i> <i>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</i> <i>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</i> <i>.</i> <i>4. (omissis)</i> <i>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00".</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

T. REATI TRIBUTARI

[art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quinquiesdecies</i> D. Lgs 231/2001	Art. 2 co.1 D. Lgs 74/2000 - "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". <i>"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi."</i>
Art. 25- <i>quinquiesdecies</i> D. Lgs 231/2001	Art. 2 co.2-bis D. Lgs 74/2000 - "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". <i>"2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."</i>
Art. 25- <i>quinquiesdecies</i> D. Lgs 231/2001	Art. 3 D. Lgs 74/2000 - "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici". <i>"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</i> <i>Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</i> <i>Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."</i>
Art. 25- <i>quinquiesdecies</i> D. Lgs 231/2001	Art. 4 D. Lgs 74/2000 - "Dichiarazione infedele". <i>"Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</i> <i>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</i> <i>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)."</i>
Art. 25- quinqüesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 5 D. Lgs 74/2000 "Omessa dichiarazione" <i>"1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</i> <i>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</i> <i>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".</i>
Art. 25- quinqüesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 8 commi 1 e 2bis D.Lgs. 74/2000 – Emissione fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <i>"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</i> <i>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</i> <i>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".</i>
Art. 25- quinqüesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 10 D. Lgs 74/2000 "occultamento o distruzione di documenti contabili" <i>"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."</i>
Art. 25- quinqüesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 10-quater D. Lgs. 74/2000 – "Indebita compensazione" <i>"1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</i> <i>2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.</i> <i>2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito."</i>
Art. 25- quinqüesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 11 D. Lgs. 74/2000 – "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte" <i>1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</i> <i>2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

U. CONTRABBANDO

[art. 25-sexiesdecies D. Lgs 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-sexiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 78 D.Lgs. 141/2024 – “Contrabbando per omessa dichiarazione” <i>È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:</i> <i>a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;</i> <i>b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.</i> <i>La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.</i>
Art. 25-sexiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 79 D.Lgs. n. 141/2024 – “Contrabbando per dichiarazione infedele” <i>Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.</i>
Art. 25-sexiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 80 D.Lgs. n. 141/2024 – “Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine” <i>È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:</i> <i>a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;</i> <i>b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;</i> <i>c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.</i> <i>La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:</i> <i>a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;</i> <i>b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.</i>
Art. 25-sexiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 81 D.Lgs. n. 141/2024 – “Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti” <i>Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.</i>
Art. 25-sexiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 82 D.Lgs. n. 141/2024 – “Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti <i>Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-sexiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 83 D.Lgs. n. 141/2024 – “Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento” <i>Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.</i>
Art. 25-sexiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 84 D.Lgs. n. 141/2024 – “Contrabbando di tabacchi lavorati <i>Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</i> <i>I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.</i> <i>Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:</i> <i>a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;</i> <i>b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.</i>
Art. 25-sexiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 85 D.Lgs. n. 141/2024 – “Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati” <i>Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.</i> <i>Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</i> <i>a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;</i> <i>b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</i> <i>c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</i> <i>d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;</i> <i>e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.</i>
Art. 25-sexiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 86 D.Lgs. n. 141/2024 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati <i>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</i> <i>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.</i> <i>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i> <i>Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</i>
Art. 25-sexiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 87 D.Lgs. n. 141/2024 - Equiparazione del delitto tentato a quello consumato Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.
Art. 25-sexiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 88 D.Lgs. n. 141/2024 - Circostanze aggravanti del contrabbando <i>Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.</i> <i>Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:</i> <i>a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;</i> <i>b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia;</i> <i>c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</i> <i>d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;</i> <i>e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;</i> <i>e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.</i> <i>Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:</i> <i>a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;</i> <i>b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.</i>
Art. 25-sexiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 40 D.Lgs. n. 504/1995 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici <i>È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:</i> <i>a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;</i> <i>b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.
Art. 25-sexiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995 – "Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati" Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta: a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro; b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-sexiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 41 D.Lgs. n. 504/1995 - Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche <i>Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.</i> <i>Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.</i> <i>La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.</i> <i>Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.</i>
Art. 25-sexiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 42 D.Lgs. n. 504/1995 - Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche <i>Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.</i>
Art. 25-sexiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 43 D.Lgs. n. 504/1995 - Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche <i>È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:</i> <i>a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;</i> <i>b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.</i> <i>Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.</i> <i>L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.</i> <i>Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.</i>
Art. 25-sexiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 45 D.Lgs. n. 504/1995 - Circostanze aggravanti <i>Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.</i>
Art. 25-sexiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 46 D.Lgs. n. 504/1995 - Alterazione di congegni, impronte e contrassegni <i>È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:</i> <i>a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica- zione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;</i> <i>b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica- zione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.</i> <i>Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

V. RAZZISMO E XENOFOBIA

[art. 25-terdecies D. Lgs 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-terdecies D. Lgs 231/2001	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D. Lgs. n. 21/2018] <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:</i> <i>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</i> <i>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</i> <i>È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</i> <i>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

W. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

[art. 25-septiesdecies D. Lgs 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-septiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 518 bis c.p. – “Furto di beni culturali” <i>Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.</i> <i>La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.</i>
Art. 25-septiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 518 ter c.p. – “Appropriazione indebita di beni culturali” <i>Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.</i> <i>Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.</i>
Art. 25-septiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 518 quater c.p. – “Ricettazione di beni culturali” <i>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.</i> <i>La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma.</i> <i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</i>
Art. 25-septiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 518 octies c.p. – “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali” <i>Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i> <i>Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.</i>
Art. 25-septiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 518 novies c.p. – “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali” <i>È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:</i> <i>1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;</i> <i>2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;</i> <i>3) l’alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-septiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 518 decies c.p. – “Importazione illecita di beni culturali” <i>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall’ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.</i>
Art. 25-septiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 518 undecies c.p. – “Uscita o esportazione illecite di beni culturali” <i>Chiunque trasferisce all’estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.</i> <i>La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l’uscita o l’esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all’uscita dal territorio nazionale.</i>
Art. 25-septiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 518 duodecies c.p. – “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici” <i>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.</i> <i>Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.</i> <i>La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</i>
Art. 25-septiesdecies D. Lgs 231/2001	Art. 518 quaterdecies c.p. – “Contraffazione di opere d’arte” <i>È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:</i> <i>1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffaccia, altera o riproduce un’opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;</i> <i>2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;</i> <i>3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;</i> <i>4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<i>È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

X. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
[art. 25-duodevicies D. Lgs 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-duodevicies D. Lgs 231/2001	Art. 518 sexies c.p. – “Riciclaggio di beni culturali” <i>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.</i> <i>La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i> <i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</i>
Art. 25-duodeviciess D. Lgs 231/2001	Art. 518 terdecies c.p. – “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici” <i>Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

Y. RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI CHE OPERANO NELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA
[art. 12 l. n. 9/2013]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 12 l. n. 9/2013	Art. 442 c.p. – “Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate” <i>Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.</i>
Art. 12 l. n. 9/2013	Art. 440 c.p. – “Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari” <i>Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.</i>
Art. 12 l. n. 9/2013	Art. 444 c.p. – “Commercio di sostanze alimentari nocive” <i>Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.</i>
Art. 12 l. n. 9/2013	Art. 473 c.p. – “Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali” <i>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</i>
Art. 12 l. n. 9/2013	Art. 474 c.p. – “Introduzione dello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” <i>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</i>

Allegato 1 "Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 12 l. n. 9/2013	Art. 515 c.p. – “Frode nell’esercizio del commercio” <i>Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.</i> <i>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</i>
Art. 12 l. n. 9/2013	Art. 516 c.p. – “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine” <i>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</i>
Art. 12 l. n. 9/2013	Art. 517 c.p. – “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” <i>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.</i>
Art. 12 l. n. 9/2013	Art. 517 quater c.p. – “Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni dei prodotti agroalimentari” <i>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</i> <i>Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</i> <i>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.</i> <i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</i>

Z. DELITTI CONTRO GLI ANIMALI

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs 231/2001 o di altri corpi normativi)	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25 noviesdecies 231/2001	Art. 554-bis c.p. – “Uccisione di animali” <i>Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.</i> <i>Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.</i>
Art. 25 noviesdecies 231/2001	Art. 554-ter c.p. – “Maltrattamento di animali” <i>Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.ù</i> <i>La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.</i> <i>La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.</i>
Art. 25 noviesdecies 231/2001	Art. 544-quater c.p. – “Spettacoli e manifestazioni vietati” <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.</i> <i>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.</i>
Art. 25 noviesdecies 231/2001	Art. 544-quinquies c.p. – “Divieto di combattimento tra animali” <i>Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.</i> <i>La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.</i> <i>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.</i> <i>La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma 4.</i> <i>Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.</i>
Art. 25 noviesdecies 231/2001	Art. 638 c.p. – “Uccisione o danneggiamento di animali altrui” <i>Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i>